SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

192ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 12 OTTOBRE 1973

Presidenza del Vice Presidente VENANZI,
indi del Vice Presidente ALBERTINI
e del Presidente SPAGNOLLI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 9505

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 9463

CONGEDI 9463

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 9463

Approvazione da parte di Commissione permanente 9463

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 9463

Seguito della discussione:

« Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, numero 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici » **(885)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 9504
ARTIOLI 9492
BALBO 9487
BENAGLIA, *relatore* 9446
BERGAMASCO 9469
BRANCA 9496
BUCCINI 9468
CALIA . . . . . *Pag.* 9503
CIFARELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 9497
* CIPOLLA 9503
COLLESELLI 9497
DEL PACE 9469, 9495
FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 9468, 9471
GADALETA 9493
MARANGONI 9491
MARI 9497
MARIANI 9489
MARTINO 9502
NENCIONI 9470
PISTOLESE 9483
POERIO 9499
SCARDACCIONE 9499
ZANON 9471
ZAVATTINI 9486
ZICCARDI 9500

INTERROGAZIONI

Annunzio 9506

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 9504

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Limoni per un giorno.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Su designazione del Gruppo parlamentare del partito socialista italiano, sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente: il senatore Talamona entra a farne parte; il senatore Arnone cessa di appartenervi;

8ª Commissione permanente: il senatore Arnone entra a farne parte; il senatore Talamona cessa di appartenervi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

MAROTTA, AVEZZANO COMES e CIRIELLI. — « Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra » (1287).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

RUSSO Arcangelo ed altri. — « Modifiche delle disposizioni sulle elezioni amministrative » (1235), previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il seguente disegno di legge: Deputati PISONI ed altri; senatore LEPRE. — « Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » (204/780-*B*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici » (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, numero 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la seduta pomeridiana di ieri è stata esaurita con l'illustrazione di tutti gli emendamenti all'articolo 2.

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 2.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;

da tre rappresentanti di affittuari di fondi rustici coltivatori diretti;

da un rappresentante di affittuari conduttori;

da due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari da parte delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.

La commissione è presieduta dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o in sua assenza da un suo delegato.

Le designazioni da parte delle organizzazioni debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.

Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni quadriennio.

In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la commissione è nominata sulla base delle designazioni pervenute.

In caso di ritardo o di mancata costituzione di una o più commissioni provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio motivato provvedimento.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti ».

P R E S I D E N T E . Si dia nuovamente lettura degli emendamenti presentati all'articolo 2.

R I C C I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 sono sostituiti dai seguenti:

" I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio regionale su designazione, per i rappresentanti delle categorie,

delle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale attraverso le rispettive organizzazioni provinciali.

La Commissione è presieduta da un esperto in materia agraria, designato dal Consiglio regionale " ».

2. 4 CHIAROMONTE, DEL PACE, ZAVATTINI, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CIPOLLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, modificato dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

" La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 è composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante che la presiede;

da un rappresentante dei proprietari che affittano ad imprenditori non coltivatori;

da due rappresentanti dei proprietari che affittano ad imprenditori coltivatori diretti;

da un rappresentante degli affittuari conduttori;

da due rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti;

da due esperti in materia agraria.

La commissione è nominata dal prefetto.

I rappresentanti dei proprietari e quelli degli affittuari vengono scelti ciascuno in una rosa di tre nomi proposti dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Parimenti gli esperti in materia agraria vengono scelti tra gli iscritti agli albi professionali ciascuno in rose di tre nomi proposte, rispettivamente, una dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei proprietari di fondi rustici affittati ed una dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli affittuari.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti " ».

2. 2 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

In via subordinata, sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, modificato dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

" La commissione paritetica provinciale tecnica di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è presieduta dal prefetto che ne nomina i componenti come segue:

il capo dell'ispettorato agrario provinciale che può delegare un funzionario del suo ufficio a sostituirlo;

l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale che può delegare un funzionario del suo ufficio a sostituirlo;

due rappresentanti dei proprietari che affittano a coltivatori diretti;

due rappresentanti dei proprietari che affittano ad imprenditori non coltivatori;

due rappresentanti degli affittuari conduttori;

due rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti;

due esperti in materia agraria (dottori in scienze agrarie o periti agronomi);

due dirigenti degli ordini professionali;

i componenti della commissione in rappresentanza delle categorie, su designazione delle relative organizzazioni maggiormente rappresentantive nella provincia; gli agro-

nomi su designazione dei rispettivi consigli dell'ordine " ».

2.1 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

All'emendamento 2.5, *sostituire l'ultimo capoverso con il seguente*:

« da tre esperti in materia agraria nominati dal Consiglio regionale »

2.5/1 ZICCARDI, ZAVATTINI, MARI, GADALETA, CIPOLLA, POERIO, MARANGONI, DEL PACE, ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;

da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di affittuari conduttori;

da due esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi o dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari ».

2.5 IL GOVERNO

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« I componenti la commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari da parte delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

2.6 BRUGGER, ZANON, DALVIT

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su tali emendamenti.

B E N A G L I A , *relatore*. Onorevole Presidente, dichiaro di accettare l'emendamente 2.5 presentato dal Governo e respingo tutti gli altri. Debbo innanzitutto precisare il significato dell'articolo rispondendo ai vari interventi. Già nella relazione scritta del disegno di legge avevo sottolineato come si fosse innovato non tanto in ordine alla costituzione della commissione quanto soprattutto in ordine alla nomina, che veniva demandata al presidente della regione, ed alla presidenza non sarà il prefetto ma il capo dell'ispettorato agrario provinciale, quale funzionario e rappresentante della regione.

Naturalmente dando potere alla regione nella nomina del presidente della Commissione non si risolve appieno il problema della presenza delle regioni stesse in questo settore. La maggioranza aveva già convenuto che, trattandosi di rapporti tra privati, non si poteva consentire la presenza della regione, ma si doveva far prevalere l'intervento dello Stato, secondo anche quanto suggerito dalla Corte costituzionale.

Si era però riconosciuto che, rispetto al primitivo progetto che prevedeva la nomina della commissione da parte del prefetto, bisognava innovare, naturalmente nei limiti consentiti dalla pronuncia della Corte costituzionale. Pertanto si era indicata la soluzione della nomina spettante alla regione, per sottolineare la necessità che alle regioni venisse riconosciuto una loro competenza in ordine ai problemi dell'agricoltura, co-

sì come stabilisce l'articolo 117 della Costituzione.

Durante la discussione in Commissione la maggioranza aveva sostenuto che, in sostanza, si doveva stabilire una pariteticità delle rappresentanze dei due protagonisti del rapporto di affitto. Avevamo detto che una commissione paritetica costituiva una garanzia di equità e di ricerca di accordi giusti nell'applicazione della legge. Comunque riconoscevamo che non era la Commissione a dover fare delle scelte qualificate, ma era la legge che doveva dare indicazioni precise: la commissione aveva il dovere e il compito di rimanere fedele agli intendimenti e alle direttive della legge.

Già nella relazione scritta avevo però sottolineato come si erano tenute presenti anche le preoccupazioni di garantire comunque alla parte più debole una equa applicazione della norma legislativa, di garantire che lo strumento a tale scopo indicato, cioè la Commissione, potesse assolvere ai compiti indicati. Per tale motivo ci eravamo riservati l'ulteriore garanzia di un ritocco della composizione della commissione per potenziare la presenza degli affittuari coltivatori diretti: con il che non viene sbilanciata l'equità della commissione, ma viene sottolineata la rappresentanza degli affittuari al fine di garantire la parte più debole nel confronto contrattuale.

Viene poi introdotta dall'emendamento presentato dal Governo la qualificazione dei tecnici che debbono far parte della commissione per garantire la retta interpretazione e la giusta applicazione della legge. Crediamo di dover riconoscere che questa nuova strutturazione della commissione faccia parte dell'obiettivo volto a perseguire la giusta applicazione della legge e a garantire che la normativa stabilita dal Parlamento trovi esatta applicazione.

Il relatore non può accettare gli emendamenti presentati dal senatore Nencioni e dai colleghi del Gruppo del movimento sociale italiano perchè ciò snaturerebbe l'intenzione del Governo e della maggioranza; rappresenterebbe un passo indietro, in una situazione storica che non ha più motivo di essere riesumata in questo momento. Diciamo continuamente di dover affrontare una nuova fase della politica agricola e conseguentemente non si possono non tenere presenti le nuove competenze della regione e una più diretta partecipazione delle forze sociali del paese.

Così non è possibile accettare l'emendamento 2. 4, presentato dal senatore Chiaromonte ed altri; anche questo emendamento è stato oggetto di una grossa discussione in Commissione. Una delle scelte politiche operate dalla maggioranza è stata quella di riconoscere la sola competenza del Parlamento, trattandosi di problemi concernenti rapporti fra privati, su tutta la normativa della legge.

Di contro c'è la proposta da parte della sinistra di consentire alla regione la partecipazione alla determinazione di questa legge. Nella mia relazione ho sottolineato come, avendo scelto una certa via da seguire, dobbiamo su questa proseguire. In base all'emendamento 2. 4 invece la commissione dovrebbe essere designata dalla regione, per cui non possiamo accettare questo emendamento.

Una risposta debbo anche al senatore Zanon, che ha presentato l'emendamento 2. 6, in ordine alla rappresentanza delle categorie degli affittuari e dei proprietari, perchè giustamente si preoccupa di un problema che riguarda la sua regione a statuto speciale. Infatti, essendo previsto che le indicazioni dei rappresentanti degli affittuari siano fatte dalle organizzazioni provinciali rappresentative di organizzazioni a carattere nazionale, giustamente il senatore Zanon si preoccupa di una possibile mancanza di una rappresentanza sindacale degli altoatesini che, avendo solamente una presenza provinciale, non è rappresentata sul piano nazionale. Mi sembra chiaro il diritto alla presenza nella commissione provinciale, ma comunque potrebbero sorgere dei dubbi sulla sua rappresentatività. Perciò debbo dire che la regione a statuto speciale che ha recepito questa presenza determinante, questa giusta rappresentanza, non potrà non negarla nel momento in cui il presidente della giunta

regionale faccia la segnalazione, perchè anche questa è un'altra delle funzioni che abbiamo delegato alla regione, quella di meglio rappresentare le situazioni e le forze sociali regionali e provinciali con la conseguente possibilità di garantire una loro giusta rappresentanza.

Ritengo in conclusione che siano date sufficienti garanzie che verranno rispettati gli autentici diritti delle forze sindacali che il senatore Zanon ha voluto qui rappresentare e che indubbiamente potranno essere presenti nella commissione.

Ritengo di aver risposto anche agli emendamenti 2. 5/1 e a tutti gli altri qui illustrati: la nostra adesione all'emendamento presentato dal Governo è piena e conseguentemente non è possibile accettare altri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, onorevoli senatori, nella replica ci siamo lungamente soffermati sulla materia trattata in questo articolo e perciò ritengo superfluo ripetere quale è la posizione del Governo che abbiamo ampiamente illustrato, tanto più che il relatore Benaglia ha risposto in modo analitico, pertinente e completo a tutte le osservazioni che sono state fatte.

Vorrei qui limitarmi a ribadire che nella nostra impostazione non c'è niente che possa essere interpretato come opposizione o scarsa considerazione delle responsabilità delle regioni. In risposta ad alcune errate interpretazioni qui fatte, vorrei precisare che l'emendamento del Governo riguarda soltanto il primo comma dell'articolo; la parte restante rimane integra. In questa parte si dice che i componenti della commissione tecnica sono nominati dal presidente della giunta regionale e questo noi lo sappiamo bene. Siccome sono state fatte affermazioni che mi pareva derivassero dall'impressione che noi avessimo concellato questo principio tengo a dire che questa impressione è infondata. Avrebbe avuto sì ragione d'essere, se avessimo cancellato tutto l'articolo; ma rimanendo la seconda parte dell'articolo, è chiaro che si attribuisce alla regione la responsabilità della nomina.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

B U C C I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la dichiarazione di voto riguarda la nostra posizione sull'articolo 2 e, soprattutto, sull'emendamento proposto dal Governo e, per esso, dalle forze, che costituiscono l'attuale maggioranza. A questo emendamento noi socialisti abbiamo dato un contributo, sottolineando, ancora una volta, in questa sede, il netto contrasto con i colleghi del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. È un contrasto che ci ha tenuto lungamente impegnati in Commissione e al quale vogliamo dare un preciso significato.

È evidente che, allorchè nelle commissioni provinciali viene assicurata una maggioranza agli affittuari, cioò non risponde ad un principio di sopraffazione, ma risponde invece a quello che è lo spirito della legge. Se, infatti, la proprietà deve avere un riconoscimento, con il meccanismo previsto per dare la remunerazione al proprietario, tutto il resto è di competenza del coltivatore, il quale lavora i campi e ha la possibilità di fare miglioramenti, di organizzare la propria azienda. Per queste possibilità è necessario che il coltivatore abbia la giusta rappresentanza nelle commissioni.

Il concetto della pariteticità sta a significare un ritorno a forme di conservazione, che, secondo noi, sono inaccettabili.

L'altro principio fondamentale, che ha costituito anche un miglioramento rispetto alla legge del 1971, che demandava ai prefetti la nomina dei membri della commissione, è stato giustamente ricordato dall'onorevole

Ministro dell'agricoltura ed è quello per cui la nomina dei membri delle commissioni è demandata al presidente della giunta regionale. Anche le regioni pertanto, e per quanto riguarda la qualità dei membri e per quanto riguarda la loro nomina, sono presenti.

Per questi motivi riteniamo che questo articolo sia ampiamente qualificante e trova favorevole il Gruppo del partito socialista.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti all'articolo e in particolare sul 2. 5.

Non avevamo presentato emendamenti all articolo 2 perchè ritenevamo corretto il testo della Commissione. Infatti nella relazione sta scritto, circa questo articolo, che « proprio la rappresentanza paritetica degli interessi rappresenta la più solida garanzia di una obiettiva applicazione delle norme di legge ». Più esattamente noi diremo l'unica garanzia.

Ora si presenta un emendamento, il 2. 5, che innova sul testo della Commissione, su quello approvato dalla Camera e anche sulla legge del 1971. Per esso si affida l'accertamento di un dato di fatto, di un dato obiettivo ad una Commissione composta bensì di un numero pari di componenti ma non più paritetica. E poichè la Commissione dovrà votare, lo si affida in sostanza ad una maggioranza interessata a che l'accertamento sia fatto in un modo piuttosto che in un altro.

Che la Commissione sia composta di un numero pari di componenti è già di per sè un grosso inconveniente perchè può portare alla paralisi del suo funzionamento e perchè toglie al presidente, che è l'ispettore agrario, la veste di mediatore, la facoltà di ricercare e di raccomandare un punto d'incontro. Ma che la Commissione non sia paritetica è cosa che a nostro avviso contraddice al senso comune prima ancora che al senso del diritto. Nè vale richiamare a questo proposito il primato del lavoro perchè questo trova la sua giusta garanzia in altre parti della legge, ma non può consistere nel sostituire dati tendenziosi — logicamente tendenziosi perchè è naturale che in una vertenza di interessi ogni parte cerchi di far valere i propri come è suo dovere — a dati che devono essere obbiettivi e cioè in sostanza all'alterazione della verità.

Naturalmente il nuovo testo, intervenuto dopo la fine dei lavori della Commissione, è il risultato di un'intesa politica, che come tale sfugge ad ogni critica giuridica ed anche razionale. Ma dobbiamo temere, e molto, che un'altra volta non sfugga all'attenzione della Corte costituzionale, il che francamente non vorremmo e del che non ci sentiremmo orgogliosi. Voteremo quindi contro l'emendamento in esame e contro tutti gli altri, rimanendo fedeli al testo della Commissione ed eventualmente ad altri emendamenti, che ne rispecchiano lo spirito, mantenendo la pariteticità in seno alle Commissioni.

D E L P A C E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L P A C E . Signor Presidente, onorevoli colleghi su questi emendamenti abbiamo avuto una discussione fin troppo lunga e ritenevamo che avesse almeno servito a chiarire con precisione le posizioni e ad ottenere anche qualche modesto risultato. Dobbiamo però ancora una volta riconoscere che nonostante l'insistenza, la battaglia, il ripetere con costanza gli argomenti, non siamo riusciti ad ottenere niente. Ma credo che almeno una cosa questa lunga discussione abbia messo in risalto, la differenza cioè tra le due tesi di fronte a noi: una tesi, la nostra, che vuol dare alle regioni poteri reali ossia la nomina delle Commissioni e la presidenza di queste Commissioni.

E quando noi parliamo di presidenza della Commissione a chi nomina la Commissione, non diciamo nulla di eccezionale perchè

la legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 dava la presidenza delle Commissioni tecniche provinciali a chi le nominava e quindi al prefetto; il prefetto poteva poi affidare a un suo delegato la presidenza della Commissione. Che poi i prefetti delegassero di propria iniziativa i capi degli ispettorati dell'agricoltura questo non aveva alcuna importanza, ma erano i prefetti che nominavano e presiedevano le Commissioni.

E la vostra tesi, quella che voi in modo così insistente volete portare avanti, assegna alle regioni il puro e semplice compito di passacarte perchè il presidente della regione raccoglie le lettere di designazione fatte dalle diverse organizzazioni sindacali, dalle diverse categorie e fa il decreto di nomina, ma addirittura non può presiedere o delegare a presidere ma deve nominare il capo dell'ispettorato dell'agricoltura come presidente della Commissione. E soltanto il capo dell'ispettorato può decidere se sarà lui il presidente o un suo delegato. Ecco i due modi diversi di concepire; ecco la maggioranza di centrosinistra di fronte ad una prova; e non ci si venga a dire che si sono dati poteri alle regioni, si sono sottratti anzi poteri; si è fatta assolvere alle regioni la funzione di pure e semplici passacarte, funzione a cui la voleva ridurre tutta una tematica precedente. Non possiamo dimenticare che nel campo dell'agricoltura la stessa bozza di decreto che doveva modificare le funzioni del Ministero dell'agricoltura aveva nel suo interno tutta questa tematica: poteri reali al Ministero e funzione di passacarte alle regioni. Ma nella stessa proposta di legge attuativa delle norme comunitarie ritroviamo questo filone: le regioni come delegate amministrative pure e semplici. E questa tendenza continua.

Ecco il perchè della nostra insistenza, della nostra battaglia. Vogliamo far risultare con chiarezza che si tratta di uno scontro reale e non di avere un rappresentante in più o in meno in una determinata commissione. D'altra parte il nostro emendamento si rifà alla legge n. 11 che stabilisce la pariteticità delle commissioni, però con un potere diverso, con una funzione diversa da parte della regione. Ecco perchè invitiamo l'Assemblea ad approvare l'emendamento 2. 4 ritenendolo il più rispondente alla situazione reale di sviluppo delle rappresentanze regionali nel nostro Stato.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voteremo contro l'emendamento 2. 4 non certo per le ragioni che, in una discussione prettamente politica, sono state attribuite al Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale che ha avuto se non altro il merito di sostenere con una certa vivacità le tesi proposte non tanto da un malinteso senso di reazione o di restaurazione, come è stato detto con un linguaggio tanto consueto quanto vano, ma per una difesa dei princìpi posti dalla sentenza della Corte costituzionale, che da noi era stata prevista e che è puntualmente arrivata.

La validità delle nostre ragioni si trova, confessata, in una pubblicazione, « Informazioni parlamentari », del Gruppo comunista nella quale, parlando della sentenza della Corte costituzionale si dice chiaramente: « La gravità della sentenza della Corte costituzionale è stata già ripetutamente sottolineata. Essa si caratterizza per un'interpretazione estremamente arretrata delle norme costituzionali che regolano il regime della proprietà terriera parassitaria e per l'inaccettabile pretesa di esercitare un controllo ».

Onorevoli colleghi, dire che la Corte costituzionale ha la pretesa di esercitare un controllo è un'affermazione che rimetto al vostro esame. Noi siamo fieri di essere i paladini della Corte costituzionale quando intende esercitare il controllo perchè è stata creata con questa funzione, e mi auguro che possa esercitarlo anche per l'avvenire, benchè ho seri dubbi in proposito dopo alcune affermazioni fatte autorevolmente ieri in quest'Aula, quando si è detto che un principio rimarrà valido quando saranno scomparsi alcuni giudici della Corte costituziona-

le. Questo è un modo tutto particolare di considerare l'evoluzione e il divenire del governo della cosa pubblica sotto il profilo della tutela dei diritti dei cittadini. Ora qui non si tratta di far prevalere attraverso alcuni strumenti gli interessi degli affittuari o quelli dei concedenti o della proprietà agraria: queste sono delle affermazioni vuote di contenuto.

La nostra azione tendeva alla restaurazione, sì, del diritto secondo la linea tracciata da quella sentenza che ha avuto la pretesa di ristabilire l'imperio della legge. Ora vi dico che si trattava di creare secondo alcuni princìpi che la Corte costituzionale ha più volte ribadito la validità di qualsiasi commissione deliberante secondo una possibilità intrinseca su diritti intersoggettivi, deliberante cioè secondo il criterio paritetico anche delle rappresentanze degli interessi.

Se questo si vuole violare attraverso l'emendamento, la notte ha fatto maturare nel Gruppo di maggioranza relativa di quest'Aula il compito di violare dei princìpi che la Corte costituzionale aveva posto; ci troveremo ancora di fronte a un vuoto legislativo, salvo che avvenga quello che qualcuno ha preconizzato ieri in quest'Aula, che muoiano o siano sostituiti alcuni giudici della Corte costituzionale e siano sostituiti con dei giudici politici, i quali chiudano gli occhi al diritto e ai princìpi, ma non alla demagogia di bassa cucina. Grazie, Presidente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2. 4, presentato dal senatore Chiaromonte e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 5/1, presentato dal senatore Ziccardi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 5, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2. 6, presentato dai senatori Brugger, Zanon e Dalvit.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Vorrei pregare il senatore Brugger di ritirare questo emendamento perchè, come si è cercato di chiarire, l'esigenza che egli esprime è praticamente accolta; quindi non vorrei che il non accoglimento dell'emendamento andasse contro la tesi che egli giustamente sostiene. Vorrei dunque pregare i presentatori di prendere atto delle dichiarazioni del relatore e del Governo e di non insistere per la votazione.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori dell'emendamento 2. 6 se insistono per la votazione.

Z A N O N . Signor Presidente, in assenza del senatore Brugger vorrei spiegare che forse c'è un piccolo equivoco. Avevamo chie-

sto nell'emendamento di cancellare le parole: « su base nazionale » in quanto in determinate province ci sono delle organizzazioni sindacali largamente rappresentative, che non hanno però base nazionale. È evidente quindi che questo emendamento si riferiva ai casi speciali di alcune province, come quella di Bolzano, in cui le organizzazioni locali sindacali sono rappresentative, accogliendo magari la prevalenza della categoria pur non avendo una base nazionale. Pertanto vorrei insistere per la votazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 6, presentato dal senatore Brugger e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La Commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, in conformità delle direttive della Commissione tecnica centrale.

Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

a) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a otto punti in più da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, nonchè alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, coefficienti fino a sette punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sull'impresa nonchè di quelli a carico della proprietà.

Per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti, sulla base dei criteri che saranno stabiliti dalla commissione tecnica centrale.

Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti o siano annullate o sospese, l'equo canone è corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispon-

dente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica centrale, esclusivamente su segnalazione delle commissioni tecniche provinciali, impartisce disposizioni agli Uffici tecnici erariali affinchè pongano in essere con precedenza assoluta le procedure previste dalla legge per la revisione di ufficio dei dati catastali oppure determina coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 587, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

I canoni di affitto a coltivatori diretti ai sensi della presente legge dovranno in ogni caso consentire una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e non potranno essere superiori all'ottanta per cento di quelli risultanti dalla tabella determinata in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1972, n. 567, vigente nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Nelle provincie nelle quali a quella data le tabelle in base alla succitata legge non fossero state determinate o nei casi in cui non siano state comunque applicate i canoni non potranno essere superiori al settantacinque per cento di quelli allora in vigore ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 3.

R I C C I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

" Il canone annuo dei fondi rustici condotti in affitto è stabilito in una somma corrispondente al 10 per cento del valore della produzione lorda vendibile media ordinaria che può essere realizzata dalla conduzione dei fondi stessi.

A tale scopo, le commissioni tecniche provinciali provvederanno:

a suddividere il territorio di ogni provincia in tre zone: di pianura, di collina, di montagna e, ove se ne ravvisi la necessità, ognuna di queste zone potrà a sua volta essere suddivisa in due o al massimo tre sottozone;

a valutare periodicamente, come dall'articolo 4, la produzione lorda vendibile media, ordinaria, unitaria, realizzabile dalle diverse qualità di colture effettivamente esistenti nelle singole zone o sottozone, compilandone poi le relative tabelle provinciali.

Per produzione lorda vendibile 'media' si deve intendere: per ciò che riguarda i prezzi, la media dell'ultimo triennio; per ciò che riguarda le quantità, la media di un congruo numero di anni a giudizio delle commissioni stesse e sempre scartando dalla media le eventuali produzioni realizzate in annate eccessivamente favorevoli o sfavorevoli.

Per produzione lorda vendibile 'ordinaria' si deve intendere quella che può essere realizzata da un imprenditore di capacità ordinarie, applicando le tecniche normalmente in uso nella zona.

Per produzione lorda vendibile 'unitaria' si deve intendere quella realizzabile da un ettaro di superfice di una determinata qualità di coltura. Qualora le Commissioni per l'equo canone lo ritengano opportuno potranno anche fare riferimento alla misura unitaria di superficie più in uso nella zona.

Qualora se ne ravvisi la necessità, per ogni qualità di coltura potranno essere calcolati

fino a 3 valori di produzione lorda vendibili, da applicarsi a terreni appartenenti a classi notevolmente diverse di produttività e coesistenti nella stessa zona o sottozona. Le parole qualità e classe hanno lo stesso significato che ad esse attribuisce la legislazione catastale.

Per le colture arboree verrà calcolata la produzione lorda.

La produzione lorda vendibile media ordinaria di un fondo affittato si ottiene moltiplicando le produzioni lorde vendibili unitarie, relative alle qualità e classi effettivamente esistenti nel fondo, per le relative superfici e sommando poi i prodotti ottenuti " ».

3. 22 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

In via subordinata, sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

" Per ciascuna provincia la Commissione determina ogni due anni almeno nove mesi prima dell'inizio dell'annata agraria e per il biennio successivo le tabelle dei canoni-base di equo affitto dei fondi rustici per zone agrarie omogenee, per qualità e classi di terreni e per tipi aziendali, tenuto conto dei redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1930, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 978, e successive modificazioni, dello stato di produttività dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli apporti dell'affittuario, degli oneri gravanti sull'impresa e sulla proprietà fondiaria, della distanza della azienda dal centro comunale più prossimo, della necessità di assicurare una buona conduzione dei fondi ed un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia.

Sono considerati equi i canoni dei contratti individuali stabiliti applicando le tabelle dei canoni-base di cui al comma precedente nonchè quelli che ne prevedano diminuzioni o maggiorazioni percentuali contenute nel limite massimo del 10 per cento " ».

3. 1 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I commi primo, secondo e sesto dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

" La commissione tecnica provinciale determina per ogni zona agraria omogenea, ogni 4 anni, almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto, che sarà corrisposto in danaro e in misura tale da garantire comunque la equa remunerazione del lavoro esecutivo e direttivo dell'affittuario e della sua famiglia, il reddito del capitale investito per l'esercizio dell'impresa e per la buona conduzione dei fondi.

Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente, la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto legislativo 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura e di eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte e un massimo di 45 volte, in conformità alle direttive della commissione tecnica centrale.

In presenza di condizioni strutturali e di investimenti fissi che accrescono l'efficienza e la produttività delle aziende, di fabbricati

colonici ad uso abitazione che garantiscono adeguate condizioni alloggiative ed igienico-sanitarie alle famiglie dell'affittuario e del lavoratore dipendente, di fabbricati aziendali adeguati alle esigenze dell'organizzazione aziendale, le Regioni possono autorizzare con loro leggi le commissioni tecniche provinciali ad applicare un coefficiente aggiuntivo fino a 10 punti in più, graduato in relazione al tasso di redditività degli investimenti fissi e alla adeguatezza dei fabbricati ad uso abitazione e ai fabbricati aziendali, tenendo conto degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sull'impresa, nonchè dell'apporto di danaro pubblico nella realizzazione delle condizioni cui si riferisce l'applicazione del coefficiente aggiuntivo.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini di cui al primo comma del presente articolo o siano state comunque annullate o sospese, l'equo canone sarà corrisposto in via provvisoria e salvo conguaglio nell'ammontare corrispondente a 40 volte il reddito dominicale dei fondi oggetto del contratto.

Gli affittuari non coltivatori diretti devono investire ogni anno per migliorie alle case dei lavoratori dipendenti, agli altri fabbricati e al fondo una somma pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di affitto determinato ai sensi dei precedenti commi.

Gli investimenti di cui al precedente comma dovranno essere effettuati sulla base dei piani colturali di cui all'articolo 11 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, d'intesa con la rappresentanza aziendale dei lavoratori dipendenti e previo parere favorevole della commissione locale per la mano d'opera agricola, di cui all'articolo 6 della legge sopra citata.

Per gli investimenti di cui al presente articolo si applicano a tutti gli effetti le norme contenute nel titolo secondo della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge, non possono comunque essere superiori al 70 per cento del valore in danaro di quelli risultanti dalle tabelle determinate in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, riferiti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Ove le tabelle non siano state determinate o nei casi in cui non siano state comunque applicate, i canoni non possono superare il 60 per cento di quelli contrattualmente pattuiti o comunque, effettivamente corrisposti. Il pagamento del canone così determinato costituisce a tutti gli effetti adempimento agli obblighi contrattuali.

Nelle zone agrarie in cui, per mancanza di tariffe di reddito dominicale, risultino inapplicabili le disposizioni di cui ai precedenti commi, la commissione tecnica provinciale, sulla scorta dei criteri formulati dalle Regioni determina le tabelle di canone di equo affitto con riferimento ai canoni medi applicati per le aziende similari delle zone limitrofe, anche se ricadenti in territorio di altre provincie ».

3. 35 CHIAROMONTE, ZAVATTINI, CIPOLLA, DEL PACE, GADALETA, MARI, ARTIOLI

Al primo capoverso, sostituire le parole: « quattro anni », *con le altre*: « due anni ».

3. 2 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al primo capoverso sostituire le parole: « quattro anni » *con le altre*: « due anni».

3. 23 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Sostituire i capoversi secondo, terzo e quarto, con i seguenti:

« Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la Commissione tecnica provinciale, su direttive della Commissione tecnica centrale, accerta quali sono i

prodotti fondamentali da prendersi a riferimento nonchè le modalità relative al riferimento stesso in relazione alle consuetudini ed agli usi locali per provincia o zona.

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti da valere per il pagamento del canone si prenderanno per base quelli medi annui pubblicati dalle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura per merce nuda al luogo di produzione.

La Commissione tecnica centrale impartisce direttive alle Commissioni tecniche provinciali per la determinazione degli equi canoni di affitto in rapporto alla produttività economica del fondo. Il canone d'affitto sarà tradotto in percentuale della produzione lorda vendibile ottenuta in condizione di ordinarietà per zone omogenee, tenuto conto dei costi di produzione e degli investimenti esistenti ».

3. 33 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Sostituire il secondo capoverso con i seguenti:

« Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente, per gli affittuari che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, la Commissione tecnica provinciale, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 agosto 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuali in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 38 ed un massimo di 80 in conformità alle direttive della Commissione tecnica centrale.

Per gli affittuari conduttori non coltivatori diretti il coefficiente massimo viene elevato a 105 volte. Nella determinazione del canone equo la Commissione deve tenere conto dello stato di produttività dei fondi, dell'esistenza delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico del proprietario locatore, degli apporti dell'affittuario, dei conti e degli oneri gravanti sull'impresa al fine di conseguire una equa remunerazione per l'attività imprenditoriale dell'affittuario e la buona conduzione dei fondi.

In ogni caso la Commissione tecnica provinciale terrà conto dei limiti di cui al comma precedente qualora siano eseguite migliorie dal proprietario ».

3. 3 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, dopo la parola: « stabilisce », *inserire le altre*: « tenuto conto degli oneri che gravano sulla proprietà a titolo di contributi consortili e simili ».

3. 4 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 45 volte ed un massimo di 100 volte ».

3. 5 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte e un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 38 volte e un massimo di 105 volte, con l'obbligo per il proprietario concedente di investire o accantonare per gli investimen-

ti nel fondo, il 30 per cento del canone percepito ».

3. 6 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso sostituire le parole: « un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte » *con le altre*: « un minimo di 38 volte ed un massimo di 100 volte ».

3. 24 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte e un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 38 volte e un massimo di 100 volte, con l'obbligo per il proprietario concedente di investire o accantonare per gli investimenti sul fondo, una somma pari al 28 per cento del canone ».

3. 7 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte e un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 38 volte e un massimo di 90 volte con facoltà per la commissione provinciale di cui all'articolo 2 di stabilire che il 25 per cento della somma pagata per canone sia annualmente investita o accantonata dal concedente per investimenti sul fondo ».

3. 8 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte e un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 38 volte e un massimo di 90 volte, essendo concessa facoltà alla commissione provinciale di cui all'articolo 2, di disporre per l'investimento sul fondo di una somma pari al 20 per cento del canone così fissato ».

3. 9 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte e un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 36 volte ed un massimo di 90 volte ».

3. 10 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte e un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 36 volte ed un massimo di 80 volte ».

3. 11 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 45 volte ».

3. 37 MARANGONI, ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CHIAROMONTE, CIPOLLA

Dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

« Le Regioni possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro i minimi ed i massimi stabiliti dai comma precedenti ».

3. 36 CHIAROMONTE, GADALETA, ZAVATTINI, DEL PACE, CIPOLLA, MARI, ARTIOLI, BIANCHI

Al terzo capoverso, dopo le parole: « e non siano state » *inserire l'altra*: « ancora ».

3. 38 CHIAROMONTE, ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CIPOLLA, GAROLI

Al terzo capoverso, sostituire il punto a) *con il seguente*:

« *a*) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, sempre che corrispondano ai requisiti minimi stabiliti dall'articolo 16, fino ad otto punti in poi da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati, nonchè alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti, allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali ».

3. 39 ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CIPOLLA, CHIAROMONTE, GAROLI

Al terzo capoverso, lettera a) *sostituire le parole*: « 8 punti » *con le altre*: « 15 punti » *ed alla lettera b*) *sostituire le parole*: « 7 punti » *con le altre*: « 20 punti ».

3. 12 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al punto a) *del terzo capoverso dopo le parole*: « fino ad otto punti » *inserire le altre*: « per ciascuna delle due ipotesi suddette ».

3. 25 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al terzo capoverso, sostituire il punto b) *con il seguente*:

«*b*) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi nonchè di fabbricati aziendali che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, coefficiente fino a sette punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sull'impresa nonchè di quelli a carico della proprietà detratti i contributi pubblici ».

3. 40 ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CIPOLLA, CHIAROMONTE

Al punto b) *del terzo capoverso, dopo le parole*: « investimenti fissi », *inserire le altre*: « , colture specializzate o industriali ».

3. 32 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al punto b) *del terzo capoverso sostituire le parole*: « sette punti » *con le altre* « quindici punti ».

3. 26 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Dopo il terzo capoverso, inserire il seguente:

« Per le zone agrarie omogenee ove la natura dei terreni o la qualità delle colture — in particolare quelle specializzate — abbiano richiesto o richiedano opere rilevanti di trasformazione fondiaria e notevoli investimenti di capitali, rimangono in vi-

gore le norme previste dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 ».

3. 13 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

In via subordinata all'emendamento 3. 13, *dopo il terzo capoverso, inserire il seguente*:

« I coefficienti aggiuntivi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono sempre applicati per la determinazione del canone, allorchè trattasi di colture specializzate, quali agrumeti, vigneti, noccioleti e, comunque, di quelle che siano costituite da impianti destinati a lunga durata effettuati dal proprietario concedente ».

3. 14 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo il terzo capoverso, inserire il seguente:

« I canoni dei fondi concessi in affitto — nelle regioni del Mezzogiorno e delle isole — sono sempre e comunque determinati tenendo conto anche dei coefficienti aggiuntivi stabiliti ai punti *a*) e *b*) del comma precedente ».

3. 15 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Il canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto, viene determinato tra le parti contraenti secondo i princìpi dell'economia di mercato ».

3. 16 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

In via subordinata all'emendamento precedente, sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto, viene determinato in base ai princìpi fissati dalla legge 12 giugno 1962, n. 567 ».

3. 17 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Le tabelle fissate dalle commissioni tecniche provinciali si applicano anche agli affittuari non coltivatori diretti purchè gli stessi investano ogni anno per migliorie alle case dei lavoratori dipendenti, agli altri fabbricati e al fondo, una somma pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di affitto. Gli investimenti di cui al comma precedente dovranno essere effettuati sulla base dei piani colturali di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, d'intesa con la rappresentanza aziendale di lavoratori dipendenti e previo parere favorevole della Commissione locale per la mano d'opera agricola di cui all'articolo 6 della legge sopracitata.

Per gli investimenti di cui al presente articolo si applicano a tutti gli effetti le nor-

me contenute nel titolo secondo della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ».

3.41 CHIAROMONTE, MARI, CIPOLLA, ARTIOLI, ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Il canone di affitto dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, potrà essere corrisposto in danaro o in natura.

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti da valere per il pagamento del canone si prenderanno per base quelli medi annui pubblicati dalle competenti Camere di commercio, industria ed articoltura per merce nuda al luogo di produzione.

La Commissione tecnica centrale impartisce direttive alle Commissioni tecniche provinciali per la determinazione degli equi canoni di affitto in rapporto alla produttività economica del fondo. Il canone di affitto sarà tradotto in percentuale della produzione lorda vendibile ottenuta in condizione di ordinarietà per zone omogenee, tenuto conto dei costi di produzione e degli investimenti esistenti ».

3.34 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al quarto capoverso dopo le parole: « 11 febbraio 1971, n. 11 », *inserire le altre*: « e che gestisca effettivamente l'azienda agricola ».

3.48 BRANCA, GALANTE GARRONE, ANTONICELLI, ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, SAMONÀ, BONAZZI

Dopo il quarto capoverso, inserire il seguente:

« Quando il proprietario si assume l'onere dei costi di bonifica nei confronti dei consorzi di bonifica e di irrigazione, si applicano i coefficienti aggiuntivi previsti dalla lettera *b*) del presente articolo ».

3.27 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al sesto capoverso sostituire le parole: « 42 volte » *con le altre*: « 70 volte ».

3.28 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

All'emendamento 3.45 *sopprimere il secondo comma.*

3.45/1 MARI, GADALETA, ARTIOLI, DEL PACE, CIPOLLA, ZAVATTINI, CHIAROMONTE, ZICCARDI, GAROLI, POERIO

Sostituire i capoversi dall'ottavo all'ultimo, con i seguenti:

« Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia in base ai criteri della presente legge, la Commissione tecnica centrale, su motivata relazione delle commissioni tecniche provinciali, impartisce disposizioni agli Uffici tecnici erariali affinchè pongano in essere con precedenza assoluta le procedure previste dalla legge per la revisione di ufficio dei dati catastali.

Qualora l'equità del canone non sia in tal modo raggiunta la Commissione tecnica centrale determina, con motivato provvedimento, coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Durante la revisione dei dati catastali si applica il disposto del comma sesto del presente articolo.

Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge dovranno in ogni caso con-

sentire una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e non potranno essere superiori all'ottanta per cento di quelli risultanti dalla tabella determinata in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigente nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Nelle provincie nelle quali a quella data le tabelle in base alla succitata legge non fossero state determinate o nei casi in cui non siano state comunque applicate i canoni non potranno essere superiori al settantacinque per cento di quelli allora in vigore ».

3.45 IL GOVERNO

All'ottavo capoverso sopprimere le parole: « esclusivamente su segnalazione delle commissioni tecniche provinciali » *ed aggiungere, in fine, le seguenti altre*: « Il proprietario può entro un mese dalla data di affissione ricorrere alla commissione provinciale chiedendo la fissazione di un più congruo canone tenendo conto delle condizioni del terreno ed accessori. La commissione decide definitivamente entro un mese, sentite le parti ».

3.19 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

All'ottavo capoverso sostituire le parole: « esclusivamente su segnalazione delle Commissioni tecniche provinciali » *con le altre*: « su segnalazione delle Commissioni tecniche provinciali o delle organizzazioni sindacali interessate ».

3.29 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

All'ottavo capoverso, sopprimere le parole: « oppure determina coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge ».

3.42 ZAVATTINI, DEL PACE, CHIAROMONTE, CIPOLLA, GADALETA, MARI, ARTIOLI

All'ottavo capoverso sopprimere le parole: « oppure determina coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge ».

3.49 SCARDACCIONE

All'ottavo capoverso, sostituire le parole da: « ... oppure determina coefficienti ... » *alla fine, con le altre*: « ... oppure stabilisce i criteri secondo i quali le Commissioni tecniche provinciali determinano coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge ».

3.46 ZANON, VENANZETTI, PORRO, BRUGGER, DALVIT

Dopo l'ottavo capoverso, inserire il seguente:

« Qualora le imposte gravanti sul terreno siano aumentate a causa del mutamento e della classe e della qualità del terreno potrà essere chiesta la revisione dei canoni ».

3.18 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo il nono capoverso, inserire i seguenti:

Qualora il proprietario concedente abbia un reddito non superiore a lire 2.500.000 e il reddito dominicale complessivo dei suoi terreni non superi lire 10.000 la determinazione del canone è regolata dalle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Le stesse norme si applicano al proprietario che non disponga di altri redditi oltre a quelli derivanti dall'affitto del terreno e sia titolare di pensioni sociali o di guerra purchè il reddito dominicale complessivo dei suoi terreni non superi le lire 25.000 ».

3. 20 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo il nono capoverso, inserire il seguente:

« È comunque, e sempre, data facoltà al proprietario del fondo concesso in affitto, quando esso proprietario sia invalido civile, invalido di guerra, o, comunque, pensionato il cui reddito personale non superi il minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare, di riottenere la piena disponibilità del fondo con semplice disdetta da comunicarsi all'affittuario, con preavviso di un anno ».

3. 21 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Prima dell'ultimo capoverso inserire il seguente:

« Nei territori con catasto derivato dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione ed all'adeguamento delle tariffe catastali, valgono le tabelle vigenti decurtate del 20 per cento ».

3. 47 ZANON, VENANZETTI, PORRO, BRUGGER, DE MARZI, DALVIT

Sopprimere le parole da: « e non potranno essere superiori . . . », *nel decimo capoverso, alla fine dell'articolo.*

3. 30 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al decimo capoverso, sostituire le parole: « ottanta per cento » *con le altre*: « settanta per cento ».

3. 43 CHIAROMONTE, ZAVATTINI, DEL PACE, CIPOLLA, GADALETA, MARI, ARTIOLI

All'ultimo comma sostituire le parole: « settantacinque per cento » *con le altre*: « settanta per cento ».

3. 44 ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CIPOLLA, CHIAROMONTE

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Nei casi in cui le parti concordino l'esecuzione di trasformazioni fondiarie o agrarie, anche in attuazione dei piani di sviluppo di cui alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 159/72 del 17 aprile 1972, possono pattuire, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, canoni superiori ai livelli massimi previsti dalla presente legge, sulla base dei criteri formulati dalla Commissione tecnica centrale ».

3. 31 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del senatore Benaglia e di altri senatori è stato presentato un sub-emendamento. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

All'emendamento 3. 45, *sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente*:

« Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione di cui al comma precedente si applicano coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente leg-

ge, determinati, con documentata relazione, dalla Commissione tecnica centrale ».

3.45/2 BENAGLIA, COLLESELLI, DAL FALCO, MAZZOLI, ROSSI DORIA, ZUCCALÀ, SPADOLINI, ARIOSTO, PORRO, NOÈ, SCARDACCIONE

P I S T O L E S E . Domando di parlare..

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, illustrerò parte degli emendamenti presentati dal mio Gruppo, lasciando ad altro collega l'illustrazione dei rimanenti.

Con l'emendamento 3. 22 troviamo una soluzione completamente diversa da quella che era stata prevista nella legge del 1971, e ci discostiamo anche sostanzialmente dalla impostazione della legge del 1962. In sostanza questo articolo faceva parte dell'articolo 1 di un disegno di legge presentato alla Camera dall'onorevole Sponziello, che noi abbiamo rilevato nella sua strutturazione. In definitiva l'emendamento da noi proposto, sostitutivo dell'articolo 3, tende a stabilire che per i fondi rustici venga determinato come canone un corrispettivo del 10 per cento in relazione al valore della produzione lorda vendibile media. È quindi uno sganciamento totale dal sistema catastale; si tratta di un nuovo sistema agganciato alla produzione media vendibile. Ovviamente, l'articolo prevede varie ipotesi e vari casi particolari, cioè dividere il territorio in tre zone, pianura, collina, montagna, poi valutare periodicamente la produzione lorda vendibile media; poi si definisce che cosa è tale produzione, che deve intendersi, per quanto riguarda i prezzi, la media dell'ultimo triennio; per la produzione lorda vendibile ordinaria si deve intendere quella che può essere realizzata da un imprenditore di media capacità; per produzione media vendibile unitaria, che poi sarebbe la somma di tutti gli elementi di cui sopra, si deve intendere quella realizzabile su un ettaro di terreno da un imprenditore di media capacità e attitudine.

Con l'emendamento 3. 1 proponiamo un ampliamento dei criteri della determinazione del canone, non più esclusivamente e unicamente agganciato al reddito catastale; diciamo infatti che le tabelle devono essere effettuate tenuto conto, sì, dei redditi dominicali, ma integrati dallo stato di produttività dei fondi, dall'esistenza delle condizioni dei fabbricati rurali e delle attrezzature, dai rapporti dell'affittuario, dagli oneri gravanti sulla impresa e sulla proprietà fondiaria, dalla distanza dell'azienda dal centro comunale, tutti elementi collaterali che servono veramente a determinare un canone che sia equo e che non sia — come dicevo l'altro giorno nella mia relazione — una semplice moltiplicazione matematica senza tutti gli elementi fondamentali che sono alla base di un contratto, secondo le norme del nostro ordinamento positivo.

Con l'emendamento 3. 12, proponiamo che i punti aggiuntivi della tabella, lettera *a*) e lettera *b*), vengano elevati adeguatamente il primo a 15 punti, il secondo a 20 punti. In sostanza abbiamo voluto richiamare l'attenzione del Parlamento sull'opportunità che i punti aggiuntivi che devono premiare l'apporto di capitale nella terra da parte del concedente meritassero una maggiore tutela, proprio per invogliare tale apporto, mentre in questo periodo tale apporto è stato allontanato per il disamore che si è determinato sia da parte dei proprietari, sia da parte degli affittuari.

Con l'emendamento 3. 13, diciamo che per le zone ove siano richieste opere rilevanti di trasformazione fondiaria od ove venissero apportate opere rilevanti di trasformazione e bonifica, riteniamo opportuno tornare alla legge del 12 giugno 1962 per la determinazione delle tabelle con il precedente sistema.

All'emendamento 3. 14 proponiamo che «I coefficienti aggiuntivi di cui alle lettere *a*) e *b*) » (che proponiamo di elevare nella misura che abbiamo già indicato) « sono sempre applicati per la determinazione del canone, allorchè trattasi di colture specializzate ». Proponiamo cioè di estendere automaticamente i punti *a*) e *b*), cioè il premio al proprietario diligente, a favore delle colture specializzate che meritano una particolare tutela.

Lo stesso criterio proponiamo nell'emendamento 3. 15, in cui si dice che questo pre-

mio deve essere concesso alle regioni del Mezzogiorno che, essendo quelle più povere, hanno bisogno di maggiori aiuti. Occorre quindi incrementare nel Mezzogiorno quegli apporti di capitale di cui parlavo prima.

Sugli emendamenti 3. 16 e 3. 17, signor Presidente, vorrei soffermarmi in modo particolare. Si tratta di alcuni punti che sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale; ne abbiamo quindi lungamente parlato, mi ci sono soffermato nella mia relazione ed anche in sede di replica, ma desidero tornarci perchè si tratta di una ulteriore violazione che pone in imbarazzo il Parlamento che non potrebbe ribellarsi di fronte a questa tassativa disposizione della Corte costituzionale.

In questi emendamenti proponiamo in via principale « la liberalizzazione del canone degli affittuari imprenditori » e in via subordinata, con l'emendamento successivo, per gli affittuari imprenditori proponiamo che vengano applicate le norme del 1962.

Il senatore Benaglia ha letto alcuni punti della sentenza; ognuno legge la parte che gli sembra più o meno favorevole, ma c'è un punto che non può essere nè commentato nè criticato nè discusso ed è il dispositivo della decisione che tassativamente, esplicitamente e senza ombra di dubbio chiarisce quanto segue: « La Corte dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 4, primo comma, della legge del 1971... nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo con il lavoro proprio e non escludono gli affittuari imprenditori ».

Signor Presidente, è veramente assurdo che si possano trovare degli *éscamotages*, delle interpretazioni, che si vada alla ricerca di quello che non c'è, quando è tanto chiaro il dispositivo della sentenza. Vedo che il senatore Branca mi fa un cenno, forse non condivide...

B R A N C A . Ma qui si cambia il sistema.

P I S T O L E S E . Non si cambia il sistema; si aumenta di cinque punti. Le voglio dare atto di aver precisato molto bene nel suo intervento questi concetti...

B R A N C A . Mi scusi se l'ho interrotta, ma mi ha chiamato in causa.

P I S T O L E S E . L'ho chiamata in causa in senso positivo perchè lei ha dato un'interpretazione conforme alla mia. Noi diciamo che debbono essere esclusi dal sistema quei metri di valutazione che si rifanno a quello che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo. Infatti il dispositivo è chiaro. Dice la sentenza: « ... con ciò e in riferimento al caso specifico non vuol dirsi che la determinazione del canone tra il proprietario concedente e l'affittuario imprenditore debba lasciarsi alle sole regole dell'economia di mercato ». Su questo il relatore di maggioranza ha dato un'interpretazione di comodo. Quando si dice che non si deve lasciare alle « sole » regole dell'economia di mercato, vuol dire che la determinazione del canone deve essere regolata « anche » dalle regole dell'economia di mercato; non può essere solo l'economia di mercato, ma questa non può essere esclusa. Quindi la Corte costituzionale apre la strada al nostro emendamento.

E ancora: « Manca il pubblico interesse »; infatti mentre per l'affittuario non imprenditore, cioè per il coltivatore diretto vi è l'interesse sociale, per quanto riguarda l'affittuario capitalista, imprenditore, non vi è pubblico interesse ad arrivare ad una compressione della proprietà e, perchè il canone sia equo, si deve ricorrere ad altre forme di intervento. Non potete quindi ricorrere nella maniera più assoluta al metro del coefficiente catastale. Si precisa inoltre: « ... altre forme di intervento che trovino la loro estrinsecazione in un'analisi più approfondita dei dati economici » e non mi direte che i dati catastali possono consentire questa analisi approfondita « del fenomeno produttivo e non possono limitarsi alla semplice, massiccia compressione del beneficio fondiario come mezzo per devolvere l'ampio margine di differenza all'impresa ».

Signor Presidente, su questo punto mi sono soffermato perchè credo che qualunque operatore del diritto, come si suol dire oggi con una espressione non certo felice, non può che ribellarsi, qualunque sia la parte politica cui appartiene, perchè il nostro attac-

camento alla toga supera il mandato parlamentare. Coloro che hanno vissuto nel rispetto e nel culto della legge, certamente non possono accettare una violazione così palese ed evidente, e faccio appello anche a tutti i parlamentari che hanno esplicato la libera professione.

Come ho detto nella mia relazione di minoranza, aumentando da 5 a 10 punti, si mantiene lo stesso metro; nessuna innovazione quindi. Il coefficiente catastale resta, mentre la Corte ha detto di utilizzare altre forme. Bisogna escludere gli imprenditori dalla legge. È così chiaro che non credo di dover aggiungere altre parole.

Siamo contrari alla figura dell'affittuario imprenditore nel senso speculativo del termine. Accettiamo l'azienda media, l'imprenditore come operatore economico che si inserisce nel miglioramento dell'agricoltura, ma porteremo avanti una lotta continua in Parlamento e fuori perchè vengano colpiti gli speculatori e gli accaparratori che attraverso questo sistema invece si vogliono aiutare. Con questo sistema sostituiamo il latifondista con il grosso speculatore fondiario, con l'accaparratore di terre per estensioni notevolissime, il quale utilizza e sfrutta la terra, pagando un modestissimo canone al proprietario e usufruendo di tutti i vantaggi a proprio ed esclusivo favore, senza interesse nè per la collettività nè per la società nè per lo sviluppo dell'agricoltura.

Passo all'emendamento 3. 19. Credo che il sistema cui dobbiamo attenerci per Regolamento non risponda alle esigenze di un dibattito concreto. Si tratta infatti di un emendamento che poteva essere trasformato in sub-emendamento al testo dell'emendamento del Governo 3.43 sul quale peraltro mi sembra che ci sia battaglia e non sappiamo con quale esito. Noi proponevamo di sopprimere la espressione: « esclusivamente su segnalazione delle commissioni tecniche provinciali », proprio perchè sul congegno di questo ottavo capoverso c'è una modifica governativa che afferma che « fino a quando non sia stato proceduto alla revisione di cui al comma precedente, si applicano coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti ». In sostanza con l'ottavo comma si è voluta prevedere l'ipotesi del canone fortemente sperequato.

Su questo punto in Commissione vi è stata una lunga discussione e alla fine si era concordata una certa linea, accettata dalla parte socialista e alla quale anche noi demmo parere favorevole. Si voleva infatti sostituire la espressione inserita inizialmente nel testo di legge: « quando cioè non esistevano dati catastali », con l'espressione: « quando il canone è fortemente sperequato ». Indubbiamente la formula più larga dava maggiore soddisfazione e assicurazione a tutti di poter sanare i casi in cui veramente vi fosse stato un notevole squilibrio sul canone.

Con questo nuovo emendamento presentato dal Governo e con il sub-emendamento 3. 45/2 vi è un cedimento alle richieste della sinistra che proprio ieri ha effettuato lungamente un'azione di protesta per arrivare a qualche vantaggio che poi si concreta proprio in questo sub-emendamento nel quale si cerca di sminuire la portata del capoverso n. 8, relativo al canone fortemente sperequato. Noi avevamo anche proposto in sede di Commissione di invertire la situazione, ovvero che i compiti fossero demandati alla commissione provinciale anche su indicazione della commissione centrale e non viceversa, come è stato invece fatto nel testo governativo.

Comunque in luogo dell'emendamento 3. 19 presento insieme con altri colleghi del mio Gruppo il seguente sub-emendamento:

All'emendamento 3. 45, *primo comma, sopprimere le parole*: « su motivata relazione delle Commissioni tecniche provinciali »; *in fine allo stesso comma, aggiungere le seguenti altre*: « il proprietario può entro un mese dalla data di affissione ricorrere alla Commissione provinciale chiedendo la fissazione di un più congruo canone, tenendo conto delle condizioni del terreno ed accessori. La Commissione decide definitivamente entro un mese, sentite le parti ».

3. 45/3 PISTOLESE, NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO

Questo è un principio che ci sembra alla base di tutta la legge di cui stiamo discutendo; la preoccupazione di non creare cause e giudizi ha privato il mondo agricolo della possibilità di ricorrere avverso provvedimenti o pareri e di difendersi. Quindi oltre a tutti gli altri vizi di incostituzionalità, vi è anche l'impossibilità per il cittadino di difendersi; per cui oggi nel mondo agricolo esiste un *diktat* che si concretizza in una moltiplicazione automatica di un reddito catastale senza dare al cittadino la possibilità di ogni e qualsiasi tutela, diritto che è stato riconosciuto anche dalle sentenze della Corte costituzionale. E questa è un'altra violazione che si perpetra con il capoverso ottavo.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 18 chiediamo la revisione del canone nell'ipotesi in cui vi fosse un aggravamento di imposte sul terreno. In questa ipotesi infatti mi sembra sia legittimo autorizzare il proprietario concedente ad ottenere una revisione del canone.

Con gli emendamenti 3. 20 e 3. 21 ci soffermiamo sulla piccola proprietà contadina, in quanto inseriamo una particolare tutela a favore del piccolo proprietario. Se infatti il proprietario concedente ha un reddito non superiore a due milioni e mezzo ed un reddito catastale che non superi lire 10.000, allora proponiamo che si ritorni al sistema dell'equo canone di cui alla legge del 12 giugno 1962. Ne ho parlato in sede di replica. Anche la parte comunista condivide questa esigenza che tutti sentiamo, di andare incontro al piccolo proprietario il quale non può risentire i danni di una compressione giunta al punto di annullare il reddito: i piccoli proprietari vivono probabilmente con l'unico reddito di quella modesta terra che essi hanno acquistato con il frutto delle loro fatiche.

Però da parte comunista si proponeva — non sappiamo adesso che cosa succederà sulla base del successivo sviluppo delle trattative — di integrare il reddito del piccolo proprietario con l'intervento dello Stato. In altre parole anche accettando quello che noi diciamo, cioè che il reddito è irrisorio, si proponeva di dare al piccolo proprietario un premio, una integrazione da parte dello Stato al canone basso. Questa innanzitutto è la dimostrazione che stiamo facendo una legge sbagliata perchè lo Stato dovrebbe intervenire ad aiutare la parte contro la quale questa legge agisce ed opera; in questo caso dovremo aiutare il proprietario, mentre fino ad oggi lo spirito della legge era quello di andare incontro all'affittuario. Naturalmente noi siamo sempre della nostra tesi, cioè che tutte le componenti della produzione vadano equamente tutelate. In un'economia moderna che noi diciamo corporativa, con una parola che a voi dispiace ma che risponde ad una realtà, tutte le componenti della produzione vanno ugualmente tutelate perchè la mancanza dell'una o dell'altra, il disamore dell'una o dell'altra porta certamente al mancato funzionamento dell'azienda sia agricola che industriale.

Z A V A T T I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A V A T T I N I . Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, intendo illustrare solo l'emendamento 3.35.

Anche per misura cautelativa e per sentita preoccupazione abbiamo presentato dei subemendamenti all'articolo 3 predisposto dalla maggioranza, tuttavia nutriamo la speranza che l'Assemblea, dopo un sereno giudizio, abbia ad approvare il testo sostitutivo di tutto l'articolo così come noi proponiamo. Fu infatti questo articolo 3, perchè appunto asse portante e qualificante di tutta la legge ora in discussione, che ha visto nel passato Governo l'allora maggioranza divisa su posizioni di principio e di sostanza nettamente contrastanti.

In quell'occasione si determinò una larghissima maggioranza regionalistica cosicchè il proposito involutivo del Governo di allora fu sconfitto. Si disse subito dopo quell'avvenimento che il testo governativo bocciato alla Camera sarebbe stato ripristinato al Senato. Ma fin dalle prime battute della discussione in Commissione agricoltura del Senato risultò chiaro che l'obiettivo di centro-destra era irrealizzabile.

La caduta di quella coalizione rese impossibile pertanto il proseguimento dei lavori della Commissione medesima e il relativo rapido licenziamento del testo per l'approvazione in Aula.

Era logico dunque e realistico ritenere che la nuova maggioranza di centro-sinistra non fosse tentata dal compromesso di mediare tra la vecchia e sconfitta posizione e le reali esigenze di sviluppo della nostra agricoltura che per larghissima parte poggia appunto sulla affittanza. Ma così non è stato. E in assenza di una chiara scelta di campo non poteva che uscire come è uscito un coacervo di cose tra intendimenti e contraddizioni così come manifesta l'articolo che l'attuale maggioranza presenta, e che verrebbe reso ancora più grave se venisse accolto l'emendamento 3.45 presentato dal Governo. Ecco il motivo di fondo perchè noi proponiamo all'approvazione dei colleghi l'emendamento 3.35 sostitutivo di tutto l'articolo 3 della proposta di legge; e ciò per avere organicità di contenuti e nello stesso tempo per attuare le indicazioni e colmare i vuoti che la Corte costituzionale ha creato alla legge dell'11 febbraio n. 11 con la nota sentenza. La nostra proposta sostitutiva tiene conto infatti dell'automaticità dell'applicazione fissando il moltiplicatore di 45 più 10 fino a un massimo di 55 tenendo presente così anche il fatto che avendo voi della maggioranza fissato la revisione biennale in questo modo si verrebbero ad attuare le condizioni di una dinamica permanente in aumento dei canoni stessi, per i quali, con i moltiplicatori da voi proposti, gli affitti nelle campagne sono destinati a salire in modo vertiginoso. Da qui anche la nostra proposta di un massimo di 55 e non di 70 come la maggioranza sostiene. Inoltre con la nostra proposta sosteniamo la tesi di dare la possibilità alle regioni di intervenire con dieci punti da 45 a 55 nella dinamica dei canoni a seconda delle zone agrarie e in rapporto alla varietà di produzione. Anche la questione dell'« evidentemente sperequato » con la nostra proposta viene equamente regolata attraverso la revisione catastale, stando appunto a quanto stabilisce l'articolo 4 della legge n. 11 del 1971, la quale dice che l'aumento del canone va in vigore dal momento in cui viene richiesta la stessa revisione catastale. Quindi, non ci sarebbe nessuna perdita da parte del proprietari terrieri. Peraltro risulta assurda, oltre che secondo noi anticostituzionale, la tesi della maggioranza quando su questo argomento propone che sia autorizzata la Commissione centrale a fissare nuovi coefficienti di moltiplicazione.

Altro punto importante contenuto nella nostra proposta sostitutiva che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi riguarda il modo per risolvere, nel rispetto della Costituzione e dei principi di equità e giustizia, il problema del canone degli affittuari non coltivatori, vale a dire gli imprenditori capitalisti, per non costituire in questo modo un doppio mercato della terra, facendo, in accoglimento alle osservazioni della Corte costituzionale, un distinguo fra affittuari coltivatori e non coltivatori. Proponiamo infatti un aggravio per l'imprenditore capitalista di un onere aggiuntivo del 20 per cento da impiegare nelle case dei lavoratori dipendenti e in migliorie al fondo, senza che venga premiata in questo modo, così come si vorrebbe, la rendita fondiaria con quelle dieci volte di aumento del canone che il progetto governativo prevede. Questa, onorevoli colleghi, signori del Governo, la sintesi dei nostri motivi che con senso di responsabilità ci hanno indotto a presentare l'emendamento sostitutivo che tutti hanno di fronte e per il quale chiediamo un voto favorevole.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Per quanto riguarda l'emendamento 3. 23, anche il canone tabellare stabilito di quadriennio in quadriennio copre un periodo di tempo nel corso del quale, specie in periodi di instabilità monetaria, possono verificarsi fenomeni di annullamento di valori congrui del canone. Anche per i canoni tabellari, rispettando le osservazioni fatte dalla Corte costituzionale, è più consono prevedere una fissazione di biennio in biennio.

Circa l'emendamento 3. 33, esaminando a fondo le critiche mosse dalla Corte costituzionale al canone fisso e all'ancoraggio di esso ai valori catastali, si sarebbe dovuti giungere alla conclusione che i congegni previsti dalla legge n. 11 non sono idonei a stabilire canoni equi. La non rispondenza dei dati catastali alla realtà è ammessa e riconosciuta dallo stesso legislatore con la legge n. 825 del 1971 sulla riforma. In quella sede si è delegato il Governo ad emanare una disciplina delle tariffe di estimo catastale modificando quella contenuta nella legge del 1939, nel tentativo di determinare un reddito agrario ed un reddito dominicale più conformi ai dati reali. Con l'emendamento che si propone all'articolo 3 si supera il concetto di ancoraggio al dato catastale incaricando la commissione tecnica provinciale di fissare dei canoni tabellari con riferimento all'andamento dei prodotti da essa in precedenza individuati. Per semplificare le operazioni di determinazione delle tabelle e per rendere più accessibili a tutti gli operatori agricoli i sistemi di determinazione del canone da recepire nel contratto si propone di tramutare il riferimento di alcuni prodotti in percentuale della produzione lorda vendibile.

Passo ora all'illustrazione dell'emendamento 3. 24. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 155, ha indicato in maniera chiara e convincente l'andamento della svalutazione dei valori dal 1939 ad oggi specificando che l'indice di svalutazione ha superato la quota 100 ed aggiungendo che i canoni ora dovrebbero raggiungere i valori di 38 nel minimo e di 105 nel massimo. La previsione di 24 e 55 volte contenuta nella proposta della Commissione è inadeguata a far raggiungere ai canoni un valore equo e congruo rispetto ai valori attuali. Pertanto, anche se nel 1973, secondo i dati ISTAT, si è giunti ad una quota, rispetto ai valori del 1959, del 146, si propongono coefficienti di moltiplicazione da un minimo di 38 volte ad un massimo di 100 volte. Altrimenti, secondo i valori contenuti nella proposta della Commissione, vi è il rischio di ricadere in una situazione giuridica censurabile dalla stessa Corte costituzionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 25, i punti di maggiorazione previsti per i fabbricati, siano essi abitativi o aziendali, creano una situazione di disparità inaccettabile, nonchè un inadeguato sistema di valutazione degli investimenti fatti dalla proprietà. È illogico dare a situazioni differenti la stessa disciplina e cioè concedere gli 8 punti di maggiorazione per i terreni che hanno solo casa o solo fabbricati rustici, mentre per quei terreni che hanno ambedue i tipi di fabbricati si danno sempre 8 punti. Per evitare questo illogico trattamento si propone di concedere punti aggiuntivi cumulabili per ciascuna delle due ipotesi.

Circa l'emendamento 3. 32, dalla discussione finora svolta non è ben chiaro il concetto di investimenti fissi previsti dall'articolo 3, punto *b*). Qualsiasi significato esso abbia, certamente non comprende le colture specializzate o industriali esistenti sui terreni e che attribuiscono ad essi particolari valori produttivi. Tra l'altro queste colture molte volte non sono censite in catasto e neppure sono censibili e quando lo sono vengono considerate secondo criteri produttivistici del 1939 e quindi non attuali.

È opportuno, quindi, prevedere esplicitamente le colture specializzate industriali accanto ad investimenti fissi quale causa di maggiorazione dei canoni base.

Emendamento 3. 26. I punti aggiuntivi per gli investimenti fissi e per le colture specializzate, previsti nella misura di 7, sono veramente inadeguati rispetto ai costi per realizzare efficienti e produttivi investimenti. Si propone quindi una maggiorazione di 15 punti, al fine di incentivare i proprietari ad operare investimenti, non certamente favoriti dagli attuali bassi valori dei canoni.

Emendamento 3. 34. Il trattamento differenziale che si propone per gli affittuari conduttori mira a risolvere la difficoltà che essi incontrano nel reperire terreni agricoli. Per essi si propone, conformemente alle previsioni della Corte costituzionale, un canone mobile ancorato ai prezzi dei prodotti agricoli. Invero questo potrebbe essere un canone da valere per tutti gli affittuari; si dovrebbe, dall'altro lato, escludere l'applicazione delle norme sull'affitto di fondo rustico a tutte quelle forme di concessione dei terreni, ove non siano insediati degli agricoltori imprenditori professionali, analogamente a

quanto avviene in Francia. Turbare il problema con la presenza di esigenze di piccoli coltivatori che non possono svolgere attività economiche valide, perchè insistono a rimanere sui fondi rustici in virtù di proroga e per svolgere marginalmente l'attività agricola, è un non senso perpetuato dalla presente legge che si vuole eliminare con l'emendamento proposto.

Emendamento 3. 27. Con questo emendamento si vuole reintrodurre quella particolare considerazione che era stata formulata dall'articolo 3 della legge n. 11, dichiarato parzialmente incostituzionale, non più riportata esplicitamente nel nuovo testo formulato dal Governo.

Emendamento 3. 28. I coefficienti di determinazione del canone provvisorio sono troppo bassi; se ne propone l'elevazione a 70 volte. Ciò per evitare che le condizioni troppo favorevoli del canone provvisorio spingano l'affittuario a una continua litigiosità che potrebbe indurre il proprietario a situazioni di estremo disagio, data la esiguità del canone provvisorio risultante.

Emendamento 3. 29. Occorre allargare la previsione degli interessati a proporre alla commissione tecnica centrale la revisione dei canoni tabellari dichiaratamente sperequata. Lasciare tale compito alla sola commissione provinciale è assai pericoloso, specie se all'interno di essa si formano maggioranze politiche precostituite. Per evitare liti giudiziarie tra le parti è auspicabile l'accoglimento dell'emendamento proposto, che riconosce anche alle organizzazioni sindacali degli affittuari e dei concedenti la possibilità di sottoporre alla commissione centrale i casi di manifesta sperequazione dei valori tabellari.

Emendamento 3. 30. Prevedere il mantenimento di un tetto massimo per i canoni significa, in sostanza, disconoscere il valore della sentenza n. 155 della Corte costituzionale. È illogico pensare che, in tempi di fluttuazione monetaria, possa rimanere equo un canone che comunque non può essere superiore ai valori monetari del 1962; è per ciò che si chiede la soppressione di tale limite.

Emendamento 3. 31. Con questo emendamento si vuole di fatto allargare la possibilità di accordi tra proprietari ed affittuari anche oltre il campo dell'articolo 10 della legge n. 11. È una norma che può favorire al massimo gli investimenti, sia del proprietario che dell'affittuario e può diventare di fondamentale importanza per consentire all'affittuario la presentazione dei piani di sviluppo, come prevede il disegno di legge governativo di attuazione delle direttive comunitarie nn. 159, 160 e 161 del 1972. L'intervento della commissione tecnica centrale, nonchè delle associazioni sindacali, è il mezzo attraverso il quale possono contemperarsi gli opposti interessi.

M A R I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò gli emendamenti 3. 2, 3. 3, 3. 4, 3. 5, 3. 6, 3. 7, 3. 8, 3. 9, 3. 10 e 3. 11. Questi emendamenti in parte riguardano unicamente il parametro del coefficiente ed in parte, considerando aumentato il parametro, prevedono l'accantonamento di una percentuale sul canone da investire nel fondo.

In particolare l'emendamento 3. 2 tende a portare da quattro a due anni il periodo di revisione del canone e non mi sembra che abbia bisogno di illustrazione. È già stato ricordato come il periodo di quattro anni sarebbe troppo lungo, se si considera la rapida svalutazione della moneta, come del resto la stessa Corte costituzionale ha sottolineato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3. 3, 3. 5, 3. 10 e 3. 11, che sono tutti analoghi, variando solo i parametri del coefficiente di moltiplicazione del canone, c'è da ricordare ancora una volta il contenuto della sentenza della Corte costituzionale la quale, non solo non si è limitata a parlare di inadeguatezza genericamente, rilevando la incostituzionalità del sistema di fissazione dei canoni, ma ha addirittura ricordato che, in base ai dati dell'ISTAT, nel momento della sentenza della Corte si poteva anche arrivare a 105 volte quelli che erano i dati catastali del 1939. Oggi invece si propongono solo 55 volte, il che dimostra che vi è una distanza siderale tra le valutazioni della Corte costituzionale e quelle fatte in sede legislativa.

Se pensiamo che dal 1970, cioè da quando il Parlamento discusse la presente legge e stabilì il parametro massimo di 45 volte, la svalutazione della moneta, anche per ragioni esterne all'Italia,è stata del 30 per cento, dobbiamo concludere che portando da 45 a 55 punti il coefficiente massimo, non compensiamo neppure la diminuzione del valore della moneta causata dall'inflazione.

Questo è gravissimo perchè fisseremmo dei dati che sono ancora peggiori di quelli dichiarati insufficienti e nulli dalla Corte costituzionale. Questa è la situazione. La Corte costituzionale dice che, secondo i dati dell'ISTAT, la svalutazione monetaria rispetto al '39 ha superato quota 100, per cui nello studio fatto, ricordando anche altri dati, si dice che questa è un'ingiustizia somma, è una disparità di trattamento, è una violazione dell'articolo 42 e dell'articolo 44 della Costituzione. Dopo tutti questi argomenti, tutto questo faticoso discutere in Commissione e in Aula, vediamo il risultato: 55 punti! Ma indipendentemente dalle migliorie, dico proprio che, sotto il profilo dell'ossequio che si deve alla Corte costituzionale, noi ce ne ridiamo di tale supremo consesso e non vogliamo neanche prendere in considerazione i suoi ragionamenti. È per questo che abbiamo proposto con l'emendamento 3. 3 un minimo di 38 e un massimo di 80 punti; poi, quando siano state eseguite migliorie da parte del proprietario, naturalmente si deve tener conto di ciò, anche secondo i parametri che sono stati proposti da altri.

Ma non bisogna dimenticare che il 3. 4 fa riferimento ad oneri che gravano sulla proprietà, come appunto i contributi consortili, per cui non si possono prendere in esame le pure e semplici imposte che con il 1° gennaio 1974 scompariranno per lasciare il posto ad un'altra imposta che non sappiamo quanto graverà come percentuale sui terreni, quando l'imposta personale e quella locale aumenteranno indubbiamente i carichi tributari di ciascun proprietario terriero. Volere ad ogni costo mantenere un livello così basso ed insufficiente, ridendosene dell'indicazione della Corte costituzionale, mi pare che significhi proprio voler fare annullare la legge, e ciò in dispregio della dignità del nostro Parlamento e in dispregio della giustizia sostanziale.

Non parliamo poi di quella che può essere la ripercussione sull'opinione pubblica. Sappiamo benissimo che cosa è accaduto l'altra volta per i fondi rustici; non è affatto vero che si colpiscono i latifondisti. Non bisogna dimenticare che per una ragione di costume, affettiva, parecchi professionisti, piccoli commercianti, artigiani, ed anche ex coltivatori diretti, particolarmente nell'Italia settentrionale, che conosco più da vicino, desiderano avere il completamento della propria personalità con il loro pezzetto di terra, con il loro piccolo podere in campagna. Naturalmente essi non possono coltivare la terra direttamente così come non lo fanno coloro che, essendo stati mezzadri o affittuari coltivatori diretti, sono riusciti a risparmiare per comprare un piccolo appezzamento di terreno da far coltivare ad altri. Un primo colpo è stato dato con l'abolizione della mezzadria, che ha impedito di partecipare al fatto produttivo con la propria direzione, con l'intervento della gestione delle aziende; adesso poi, obbligando naturalmente tutti a dare in affitto questi poderi ai coltivatori diretti, e mortificando in questo modo il reddito che deve essere corrisposto ad un capitale, specie quando costituisce il risparmio faticoso di tutta una vita, si tratti di professionisti o di ex coltivatori diretti o di ex mezzadri; agendo così, mi pare che si voglia proprio irritare tutte queste persone che hanno avuto fiducia nella terra, e che hanno ritenuto di impiegare i loro risparmi proprio nella terra perchè è sempre stata la grande equilibratrice dell'economia nazionale. Oggi invece, in questo modo, mi sembra che si voglia mortificare troppo questa attività e si è impedito anche che il capitale fresco proveniente da altre attività, come quelle dei professionisti, degli artigiani, dei piccoli commercianti, andasse alla terra. Infatti è logico che quando non c'è più l'interesse alla gestione, quando ci si sente quasi espropriati, si vada a cercare un investimento in altre parti.

Per queste ragioni, insistiamo perchè questi emendamenti che ho illustrato vengano presi in esame e vengano votati in modo che ognuno assuma la propria responsabilità di

fronte al paese, affinchè, anche sul parametro indicato dalla Corte costituzionale come coefficiente di moltiplicazione, assuma la propria responsabilità per individuare chi non intenda rendere ossequio al dettato della Corte costituzionale e soprattuto alla logica e alla giustizia sociale.

MARANGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARANGONI. Con l'emendamento 3.37, nel mentre riaffermiamo il coefficiente minimo di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione dei canoni di affitto in ventiquattro volte, proponiamo che il coefficiente massimo di moltiplicazione sia fissato a 45 volte, anzichè 55, come proposto dalla Commissione.

Come giustifichiamo questa nostra proposta, onorevoli colleghi? Abbiamo dimostrato ampiamente nella discussione in Commissione, nel dibattito qui in Senato e alla Camera dei deputati, che il coefficiente massimo di 45 volte determina un canone equo sia per il proprietario che per i fittavoli. Andare oltre questo tetto significa aumentare notevolmente i canoni, non tenendo conto della necessità di riequilibrare le condizioni di vita delle campagne con quelle della città attraverso la garanzia di un'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della famiglia. Non possiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che uno degli scopi della legge n. 11 era quello di ridurre il costo di uso della terra a favore di chi deve esercitare l'impresa agricola, pur non essendo proprietario del suolo, e di ridurre con esso il valore commerciale del terreno stesso.

Abbiamo in più occasioni potuto constatare che la terra ha un valore sproporzionato senza alcun rapporto economico con i prezzi dei prodotti agricoli e i redditi dell'agricoltura. Per questo ci siamo posti l'obiettivo di ottenere una riduzione dei canoni di affitto adottando un meccanismo il più semplice e automatico per la determinazione dei canoni stessi, cioè per avvicinarci il più possibile all'esigenza che alla proprietà vada quella parte di produzione del fondo dopo che sono stati remunerati i vari fattori della produzione: il compenso del lavoro, le quote di ammortamento, la reintegrazione delle spese e delle anticipazioni e il profitto dell'impresa cioè il beneficio fondiario.

Non è possibile, onorevoli colleghi, dimenticare che le condizioni socio-economiche dell'impresa coltivatrice sono ad un livello estremamente basso, con un reddito medio per addetto inferiore alla metà del reddito degli addetti ad altri settori e con tendenza alla diminuzione come conseguenza delle scelte sbagliate portate avanti nel nostro paese per quanto riguarda l'agricoltura.

Provate, onorevoli colleghi, ad esaminare il bilancio aziendale di un'impresa d'affitto e troverete che quasi sempre, dopo aver attribuito al fittavolo un modesto compenso per il suo lavoro, dopo aver remunerato i capitali investiti, non residua niente; non solo accerterete che non rimane niente, onorevoli colleghi, che non residua alcun beneficio fondiario, ma troverete che il bilancio è passivo.

La proposta della Commissione di aumento del coefficiente massimo rispetto a quello fissato dalla legge n. 11 porterà senza dubbio all'aumento dei canoni, contraddicendo ogni proposito di salvaguardare il reddito di lavoro degli affittuari.

Altri colleghi del mio Gruppo hanno espresso compiutamente le critiche del Gruppo comunista circa i coefficienti massimi. Pertanto mi limiterò ad alcune considerazioni — avviandomi alla conclusione — in merito ai coefficienti aggiuntivi. Oltre all'aumento dei dieci punti del coefficiente base, da 45, come proposto dalla legge n. 11, a 55 volte come è previsto ora, vi sono a carico delle imprese coltivatrici dirette 15 punti messi a disposizione delle commissioni tecniche provinciali per essere utilizzati quando si è in presenza di condizioni strutturali che accrescono l'efficienza e la produttività dell'azienda: per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, un coefficiente fino ad otto punti in più, per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi ancora un coefficiente fino a sette punti in più. Sono quindi 15 punti se si verificano cumulativamente tutte e due le circostanze.

A questo proposito occorre osservare, onorevoli colleghi, che in moltissimi casi gli investimenti fissi sono opera esclusiva del fittavolo il quale, dopo aver speso capitali e lavoro, dovrà pagare un affitto maggiore.

Occorre poi rilevare che per la prima volta si vuole stabilire con legge che i fabbricati e gli investimenti fissi siano considerati a parte, fissando un supplemento di canone a tutto danno degli affittuari.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con queste considerazioni e per le ragioni già portate avanti dal nostro Gruppo da parte di altri colleghi in questo dibattito generale, chiediamo alla maggioranza di riconsiderare questo nostro emendamento 3. 37 in modo da determinarne l'accoglimento.

A R T I O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T I O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustro l'ementamento 3.36. La proposta di emendamento complessivo all'articolo 3 sviluppata dal senatore Zavattini indica la posizione complessiva su tutta la materia trattata dall'articolo 3 da parte del Gruppo comunista. Riteniamo però doveroso inserirci anche nel contesto dell'insieme dell'articolo 3 proponendo precisi sub-emendamenti nel caso non avesse fortuna la nostra proposta. Con l'emendamento 3.36 si intende affrontare più compiutamente il problema del potere delle regioni. È vero, che nel corso di questo dibattito, è stato ampiamente affrontato il problema, ma in relazione ad una questione che riguardava la nomina delle Commissioni, in relazione ad una parte importante del potere regionale, ma non in relazione, se collegata alla legge che abbiamo al nostro esame, al ruolo e alla funzione che la regione può svolgere anche in materia di contratti agrari. Con questo emendamento, quindi, vogliamo esaltare il ruolo e la funzione delle regioni in materia di agricoltura e in particolare quella di adeguare alle varie realtà agrarie il pagamento dei canoni in affitto dei fondi rustici. È stato più volte osservato, nel corso del dibattito, come nessuna osservazione a tale proposito sia stata sollevata dalla Corte costituzionale alla legge 11 febbraio n. 11. Il riferimento fatto dal relatore si riferisce ad un'altra sentenza della Corte, riguardante un fatto della regione siciliana. Ma è cosa diversa quella che affrontiamo in questa sede. La Corte, come dicevo, non ha fatto a questo proposito alcuna osservazione; la Camera dei deputati, esaminando la legge di cui ci stiamo occupando, modificò sostanzialmente in quel punto la legge dando tutto il potere alle regioni. Lo sforzo compiuto dalla Camera era volto a sottolineare l'esigenza che il nuovo istituto regionale, che per preciso imperio costituzionale annovera fra le proprie competenze quella di governare le materie che attengono all'agricoltura, voleva nel suo spirito autentico concorrere, anche partendo dalla regolamentazione della disciplina dei fitti dei fondi rustici, e contribuire al rilancio dell'economia agricola; non credo abbiano prevalso solamente considerazioni contingenti, ma c'era questo autentico spirito, questa volontà che il nuovo istituto regionale fosse messo in grado di assolvere ad una funzione diversa contribuendo in tale modo a modificare l'assetto agricolo delle nostre campagne.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(*Segue* A R T I O L I). Ebbene, questo principio affermato dalla Camera viene oggi calpestato con la modifica proposta e quel che è più incomprensibile da forze politiche che fanno del regionalismo uno dei loro punti programmatici; non si può accettare l'affermazione del relatore Benaglia secondo la quale, dall'accoglimento della tesi che noi sosteniamo, discenderebbero negative conseguenze per quanto attiene all'unità dell'ordinamento giuridico e alla certezza del diritto. La nostra proposta tende, infatti, a lasciare

alle regioni il compito di determinare coefficenti di moltiplicazioni diversi entro però i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge del Parlamento, che è cosa diversa anche dallo stesso emendamento della Camera; minimi e massimi che sono stabiliti in modo uniforme in tutto il Paese.

Da dove emergerebbe allora l'illegittimità oltre che costituzionale anche politica delle regioni? D'altro canto le Commissioni provinciali non dovranno operare entro limiti del minimo e del massimo creando esse pure diversi trattamenti? E chi può sostenere che una commissione formata da componenti designati — ma non torniamo su questo argomento — debba avere più potere di un organismo espressione del suffragio diretto qual è il consiglio regionale?

Ma vi è un'altra considerazione da fare proprio in via di fatto. Quando discutiamo di politica agraria tutti condividiamo l'asserzione secondo la quale l'Italia è costituita da tante Italie agricole con realtà strutturali, produttive ed anche di mercato diverse: diverse fra Nord e Sud, diverse fra pianura e montagna, diverse nel loro insieme. Vi è inoltre una stretta dipendenza — e questa non la si può negare — tra politica contrattuale e politica degli investimenti pubblici in agricoltura. Non so se si possa confutare questa affermazione. Sul piano pratico abbiamo evidentemente un'agricoltura che non può andare avanti senza investimenti pubblici. La politica degli investimenti è affidata con i poteri delegati alle regioni. Come non vedere, allora, questa interdipendenza obiettiva tra i due elementi? Da un lato quello della politica contrattuale in tutti i suoi aspetti, ivi compreso quello della stabilità sul fondo e del costo della terra, dall'altro quello dell'intervento degli investimenti pubblici. Come non vedere questa interdipendenza che a nostro parere è lapalissiana e obiettiva? Sarebbe, in altre parole, come se volessimo affidare una macchina fuoriserie a due autisti, dando ad uno l'uso dell'acceleratore e all'altro quello del freno, con quale evidente risultato per la sicurezza del traffico è facile immaginare.

Per tutte queste ragioni e per altre che il tempo a disposizione non ci permette di affrontare, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo presentato e sosteniamo il nostro emendamento ricavandolo, del resto, dallo spirito del disegno di legge da noi presentato che suonava in questo senso, come è stato anche riconosciuto dal relatore. Il ruolo e la funzione delle regioni, istituto di nuova crescita democratica nel nostro ordinamento statuale, ha bisogno di essere esaltato in ogni atto e non solo dalle forze politiche in modo autonomo, ma ha anche bisogno di essere sostenuto ed esaltato da atti precisi del Parlamento se si vuole provocare il necessario decollo di queste nuove istituzioni democratiche.

Ecco perchè ci rivolgiamo a tutte le forze regionalistiche di questa Assemblea affinchè accolgano questo emendamento il cui valore, in via di principio ed in via di fatto, ci pare aver evidenziato nel corso di questo dibattito e anche nel corso di questa illustrazione.

GADALETA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADALETA. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo ritiene che l'emendamento 3.38 debba portare ad un'importante precisazione al terzo capoverso dell'articolo 3. Nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione, si stabilisce che le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività dell'azienda e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati.

Cosa significa questa dizione? In sostanza, cosa rappresenta tale determinazione in questo articolo della legge? A nostro modo di vedere vuol dire che fino a quando questa legge sarà in vigore la parte padronale non sarà sottoposta ad obblighi di nuove valutazioni in catasto per le opere che si compiranno per le modificazioni strutturali che accresceranno l'efficienza e la produttività delle aziende.

Il concedente dei terreni in affitto si avvarrà sempre, in ogni momento, di questa condizione. Invece, per un senso di giustizia e di reale condizione aziendale che si determina a seguito anche dell'apporto che l'affittuario reca all'azienda, occorre precisare nella legge con chiarezza anche questo aspetto, e cioè quanto è contenuto nel nostro emendamento. In tal modo non si lascia permanentemente aperto il problema ed allora in catasto dovrà esservi la necessaria valutazione ai fini dell'applicazione della legge. Noi riteniamo molto importante questo problema. Il nostro Gruppo insiste perchè la maggioranza, l'Assemblea e il Governo considerino positivamente la nostra proposta, contenuta nell'emendamento 3.38.

Signor Presidente, per quanto riguarda lo emendamento 3.39, ci proponiamo di determinare nella legge una rigorosa precisazione perchè il testo approvato dalla maggioranza della Commissione si presta con estrema facilità a motivi e a situazioni di incertezza, di particolari contestazioni. Trattasi di una materia molto importante: quella delle abitazioni rurali e dei fabbricati. Noi sappiamo molto bene che gli affittuari, i coloni, i contadini che hanno rapporti contrattuali in agricoltura, per molte questioni di tal genere, e a volte anche per un nonnulla, vengono trascinati dalla parte padronale innanzi ai tribunali, anche per motivi inconsistenti. Allora, con il nostro emendamento, vogliamo precisare nella legge tutte le condizioni che riguardano le abitazioni: la condizione di abitabilità, le norme igieniche e sanitarie, se sono adeguate ai nuclei familiari; cioè noi proponiamo e sosteniamo che si faccia in modo che tutto debba essere preciso, e chiaro, senza lasciare scappatoie al proprietario concedente anche perchè con i rapporti contrattuali esistenti, con le condizioni vessatorie che in essi esistono, occorre dare all'affittuario coltivatore garanzie e tranquillità.

Ecco perchè chiediamo di sostituire il punto *a*) del terzo capoverso con il testo dell'emendamento 3.39, presentato dal nostro Gruppo. Con l'emendamento 3.40, signor Presidente, onorevoli colleghi, vogliamo inserire nella legge in modo chiaro e specifico il principio che agli investimenti fissi debbano essere collegati i fabbricati aziendali e che questi determinano un diretto apporto alle condizioni di produttività dell'azienda. Altro elemento essenziale è quello della determinazione dei rapporti nella situazione aziendale, per cui deve essere chiaro un altro importante problema: quello degli apporti individuali che devono escludere tutti i contributi e i finanziamenti di carattere pubblico di cui il proprietario o il concedente abbia beneficiato nel corso della contrattazione.

Questi tre emendamenti presentati dal nostro Gruppo, che ne chiede l'approvazione esprimono il preciso intendimento e la volontà di approvare una legge la più precisa possibile nell'interesse dei contadini affittuari, per evitare la possibiltà di inutili e dannose controversie sindacali e soprattutto giudiziarie che, come l'esperienza dimostra, finiscono per colpire fortemente i contadini.

In sostanza, con queste ed altre nostre proposte, si vuole esaltare la funzione del contadino coltivatore, si vuole garantire una giusta remunerazione del lavoro dell'affittuario, liberandolo da norme vessatorie previste dalla legislazione precedente e da quelle che si vogliono far passare con questa legge per assicurare le necessarie condizioni sociali ed economiche dell'affittuario. Non si può e non si deve tornare indietro anche per la grave situazione di crisi che c'è nelle campagne, crisi che ha colpito in modo particolare i contadini affittuari, i coloni, i mezzadri specialmente nel Mezzogiorno d'Italia dove assistiamo ad uno spopolamento delle campagne, dove più pesante è lo sfruttamento dei contadini da parte del padronato agrario.

Per questo il nostro Gruppo vuole che nella legge sia garantita la stabilità sulla terra, siano assicurati aiuti e finanziamenti pubblici agli affittuari coltivatori e sia varata una legge di vera riforma dell'affitto, affinchè costoro possano serenamente svolgere la loro attività sviluppando i processi produttivi e facilitando la trasformazione della nostra agricoltura. Invitiamo pertanto l'Assemblea a considerare favorevolmente i nostri emendamenti e a dare voto favorevole.

D E L P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L P A C E . Signor Presidente, onorevole relatore, onorevoli colleghi, l'emendamento 3.41 ha un valore fondamentale, almeno per la nostra parte, perchè tende a dare una risposta soddisfacente alle osservazioni della Corte costituzionale. La prima questione da porre è se la Corte costituzionale, affermando che doveva essere riservato agli affittuari non coltivatori ma conduttori un diverso trattamento rispetto ai coltivatori, intendeva costituire un doppio mercato della terra. Io ritengo che la Corte medesima non aveva come suo obiettivo quello di costituire un doppio mercato della terra e dall'altra parte tutta la tematica portata avanti dagli esponenti della maggioranza ha sempre sostenuto che occorre dare unitarietà alla visione dei contratti, un eguale trattamento sia per i concedenti, sia per i lavoratori.

In questo specifico caso invece proprio per legge si determina un diverso trattamento tra i proprietari che concedono ad una determinata categoria di persone la propria terra e un'altra categoria; e ciò equivale ad una scelta precisa, come a dire che noi vogliamo spingere l'acceleratore solo in direzione della costituzione di grosse aziende della fittanza, senza favorire anche l'azienda media, piccola e diretto-coltivatrice, mentre dovrebbe essere l'inverso.

Questo è il primo punto su cui vi invitiamo a fare una seria e pacata riflessione. Non si può difendere tutti; non ci si può trincerare dietro il fatto che ci sono stati accordi e decisioni, perchè quando gli accordi si fanno ad occhi chiusi, oppure quando non si è realizzato compiutamente ciò che si voleva, e viene suggerita una soluzione diversa, credo che una maggioranza che si rispetti dovrebbe su questa riflettere e tener conto della necessità di un mutamento. Seconda questione: siamo d'accordo sul fatto che l'affittuario conduttore non coltivatore diretto debba essere trattato in un diverso modo, debba avere un maggiore onere per l'esercizio della sua azienda, ma in quale direzione deve andare questo onere? Ecco la seconda scelta che dobbiamo fare: nella direzione di premiare la rendita fondiaria parassitaria, o nella direzione che è più consona ai bisogni del paese, ossia in quella che determini uno sviluppo della produzione agricola, migliori condizioni di vita per chi lavora nell'azienda, quindi condizioni di produttività e di vita civile nell'interesse dei lavoratori del Paese. È senz'altro in quest'ultima direzione che dobbiamo operare, ed è su ciò che la Corte costituzionale ha richiamato l'attenzione del Parlamento; quindi, sì, maggiori oneri per i fittavoli conduttori e non coltivatori, ma maggiori oneri che abbiano un'impostazione sociale, che si colleghino all'aumento della produttività, alla trasformazione, al miglioramento delle condizioni di vita dei braccianti, dei lavoratori della cascina e della terra.

Ecco perchè proponiamo questo emendamento che crea le condizioni per attuare i suggerimenti della Corte costituzionale e che dice di far pagare un onere maggiore alla azienda conduttrice e non coltivatrice, ma nello stesso tempo indirizzando questo maggiore onere verso uno sviluppo produttivo dell'azienda, non già a godimento parassitario di chi della terra non vuole interessarsi e ne affida ad altri la gestione e la conduzione. Nello stesso tempo il nostro emendamento tende a risolvere una terza questione: a chi i controlli di questa attuazione? Ed è proprio nello spirito di tutta la nostra tematica, per cui la direzione e il controllo devono essere il più possibile vicini alle masse popolari, a chi produce, a chi lavora. Si deve cioè rendere più effettivamente democratico l'esercizio del potere in ogni momento. Allora il controllo dell'attuazione di questa direttiva di legge deve essere affidato alle commissioni provinciali, alle commissioni interne dei braccianti, nell'elaborazione dei comprensori per la sviluppo di quelle determinate aziende. Ecco un concetto moderno; al di fuori di questo si resta nei cinque punti in più o in meno, nei dieci punti in più o in meno, nell'accomodamento, e ciò non risolve la questione sociale, non imposta in modo moderno la nuova agricoltura, siamo solo nella fase del rattop-

po. Ed ecco che si torna sempre alla tematica centrale, cioè alle scelte che si operano. Siamo per i premi alla grande proprietà o siamo per una visione moderna dell'agricoltura? Siamo per uno sviluppo produttivo e per una partecipazione a questo di tutte le forze democratiche dell'agricoltura o per creare le condizioni per cui altri fuggano? Queste le scelte da fare e credo che anche dalle modeste questioni, dalle interpretazioni di suggerimenti della Corte costituzionale, si possa desumere che l'orientamento va in un'altra direzione. C'è dunque questa diversa impostazione della tematica. Occorre quindi fare dei passi avanti. Di qui la presentazione di questo nostro emendamento e la richiesta, quasi affettuosa, di un riesame pacato e sereno di questa impostazione per arrivare ad una sua votazione positiva.

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . L'emendamento 3.48 non ha un motivo di partito o di parte, ma ha lo scopo di evitare che i benefici della legge vadano a vantaggio di speculatori invece che di veri operatori economici.

Il quarto comma della legge estende il trattamento fatto agli affittuari coltivatori diretti, con una maggiorazione, agli affittuari non coltivatori diretti; ma l'affittuario che non sia coltivatore diretto non è necessariamente un imprenditore perchè molti di questi affittuari cedono poi la gestione della azienda agricola ad altri, di modo che dovrebbero essere semmai questi ultimi a godere dei benefici della legge e non gli affittuari intermediari che debbono essere qualificati come speculatori dannosi per la economia del paese.

Dobbiamo dire subito che, dovendo scegliere tra la rendita del proprietario piccolo e medio, che dà in affitto il fondo, e un affittuario che di fatto subaffitta o cede la azienda, tra la rendita fondiaria, che si usa chiamare anche nelle alte sedi degli imprenditori italiani rendita parassitaria, ed il profitto parassitario di questi intermediari dannosi alla nostra economia, noi preferiamo i proprietari: se non altro perchè loro possono aver acquistato quei terreni con i risparmi di redditi di lavoro (subordinato od autonomo), mentre gli affittuari che di fatto subaffittano a terzi compiono attività esclusivamente e puramente speculativa.

Perchè questo emendamento? Forse mi si potrebbe obiettare che il subaffitto da parte dell'affittuario nella legge del 1971 è vietato; ma il divieto del subaffitto non impedisce che questi speculatori possano godere dei benefici della legge, perchè se l'affittuario ha subaffittato contro la legge il suo terreno, prima ancora che venga accertata questa situazione e venga dichiarata dal giudice la nullità del contratto di subaffitto, egli figura come affittuario e quindi probabilmente ha diritto alle riduzioni che sono determinate attraverso il procedimento previsto dal disegno di legge da votare.

Questo è un primo pericolo; ma ci sono anche altri pericoli. Vi sono infatti affittuari che possono evadere questa norma del divieto del subaffitto cedendo di fatto l'azienda agricola, perfino attraverso contratti, chiamati negozi indiretti o addirittura simulati, che nascondono un rapporto di subaffitto sotto altre apparenze. Ad esempio, l'affittuario, che sia uno speculatore e che non intenda gestire direttamente l'azienda agricola, ma la voglia dare ad altri guadagnando un profitto puramente speculativo, può stipulare un contratto di vendita o di somministrazione dei prodotti del fondo ad una terza persona, la quale di fatto poi si accollerà non solo le spese di raccolta, ma anche della produzione di quei beni. Allora abbiamo la vendita od una somministrazione che nasconde un contratto di subaffitto e che già in questa sede è bene cogliere nella sua malignità.

Può per esempio l'affittuario, che non sia coltivatore diretto, stipulare (la legge non lo vieta) con una terza persona un contratto atipico di anticresi, vale a dire finge di essere debitore di un terzo e gli cede il fondo a soddisfacimento graduale di questo credito coi frutti, alla cui produzione poi penserà lui divenuto il vero imprenditore. Allora ecco che l'affittuario non ha subaffittato, ma ha stipulato un contratto che ha lo

stesso effetto malefico di un subaffitto. Si può pensare perfino a un affittuario che abbia un'ampia azienda agricola, di cui fanno parte parecchi fondi, alcuni in proprietà altri no, come il fondo preso in affitto, e che invece di subaffittare il fondo affitti l'azienda. E la legge, così com'è, non garantisce che questi contratti di affitto d'azienda, comprendente altri terreni da quello avuto in affitto, siano vietati.

Infine si può ipotizzare anche il caso che affittuaria sia una società e che essa dia in gestione il fondo ad un socio a sua volta immesso nell'organismo sociale dell'azienda proprio allo scopo di realizzare questo trucco del quale vado parlando.

Per evitare che tutto ciò accada abbiamo proposto che questi coefficienti, questi moltiplicatori di cui possono beneficiare gli affittuari non coltivatori diretti vadano soltanto agli affittuari non coltivatori diretti che siano essi stessi imprenditori. Abbiamo formulato in questo modo l'articolo ma potremmo anche formularlo diversamente inserendo la parola « imprenditori » nelle prime parole del testo del quarto comma: « affittuari imprenditori non coltivatori diretti »; di modo che il proprietario potrà di volta in volta essere ammesso ad accertare come quell'affittuario, che vuole una riduzione del fitto, in realtà non sia un affittuario imprenditore, ma semplicemente un volgare, molto spesso volgarissimo, speculatore che danneggia piuttosto che avvantaggiare la produzione agricola.

Mi direte che in questo modo cresceranno le liti. Ma sappiamo benissimo che tutte le leggi, quando vogliono colpire i mascalzoni — non trovo un altro termine per qualificarli — danno luogo ad una grande quantità di controversie; ciò non si può assolutamente evitare.

Devo aggiungere che c'è un altro motivo (qui si parla tanto di Corte costituzionale, parliamone ancora una volta) per cui è stato suggerito il nostro emendamento: che, se questa norma, della cui costituzionalità si discute, viene rimpolpata nel senso di distinguere tra affittuario, che è o sarà benemerito della ripresa agricola, in quanto sia imprenditore egli stesso, e affittuario che sia invece uno speculatore, ci sarà un motivo di più per difendere la norma di fronte a pericoli che possano venire dal palazzo della Consulta.

C I F A R E L L I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Onorevole Presidente, l'emendamento 3. 45 presentato dal Governo, è già stato illustrato dall'onorevole Ministro nel corso del suo intervento di ieri.

C O L L E S E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L L E S E L L I . Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 3. 45/2.

M A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I . Signor Presidente, se mi consente illustro l'emendamento 3. 45/1 e anche il 3. 42 che è strettamente connesso al primo. Illustro pure gli emendamenti 3. 43 e 3. 44.

Gli emendamenti 3. 45/1 e 3. 42 presentati dal nostro Gruppo hanno una precisa ragione che è quella di preservare l'unicità del meccanismo di determinazione del canone perchè se l'unicità venisse inficiata, così come si tenta di fare, si comprometterebbe la base essenziale della legge stessa.

Infatti, l'unicità del meccanismo di determinazione del canone è stata una delle conquiste basilari conseguite dai contadini fittavoli con la legge De Marzi-Cipolla; e questa conquista non può essere assolutamente intaccata con quella serie di manomissioni che il Governo da una parte e la maggioranza dall'altra intendono compiere andando anche molto al di là dei rilievi fatti dalla Cor-

te costituzionale. All'ottavo capoverso dell'articolo 3, così come è stato approvato dalla maggioranza della Commissione agricoltura di questa Assemblea, e nell'emendamento del Governo viene prevista una norma innovativa molto grave ed inaccettabile laddove si vuole demandare alla Commissione tecnica centrale il potere di determinare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla legge, qualora dopo la revisione d'ufficio dei dati catastali non sia raggiunta l'equità del canone. Secondo noi è inconcepibile l'attribuzione di simili poteri alla Commissione centrale che obiettivamente, se concessi, verrebbero a stravolgere il meccanismo in atto e che come è facilmente prevedibile creerebbero dilatazioni dei coefficienti assurde, inorganiche, pericolose ed inaccettabili. Una grande maggioranza del Parlamento italiano, preoccupata dalla necessità di garantire alcuni fondamentali diritti e interessi ai fittavoli coltivatori con la legge n. 11 dell'11 febbraio del 1971, si è sforzata di andare incontro a queste esigenze. Noi riteniamo che quella stessa maggioranza, per essere conseguente, deve ora respingere i gravi tentativi di scempio delle norme fondamentali della legge che saranno causa per i fittavoli di altri danni e di altre incertezze.

Noi avevamo notato in Commissione agricoltura (e ne abbiamo del resto tutti quanti avuto conferma ieri) che fra la maggioranza esiste disagio ed incertezza su questo e su altri punti delle norme peggiorative che si vogliono approvare. Si era detto nella Commissione che per motivi tecnici e di tempo si rendeva necessario demandare al momento della discussione in Aula la possibilità di rivedere questo ed altri punti molto controversi. Ieri avevamo interpretato lo emendamento 3.48 presentato dal collega Scardaccione, che come noi proponeva la soppressione della norma che affida alla commissione tecnica centrale il potere di determinare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla legge, un atto di scioglimento positivo della riserva che in proposito i commissari della Democrazia cristiana avevano fatto in Commissione agricoltura. Ma l'emendamento 3.45/2, presentato poc'anzi dalla maggioranza, seppure modificativo di quello del Governo in quanto propone di limitare il tempo di applicazione dei coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla legge, non risolve assolutamente il problema da noi sollevato nè elimina il pericolo di manomissione del meccanismo certo che è alla base della legge n. 11 del 1971.

Questo aggiustamento dell'ultima ora, che tenta di sanare i contrasti interni al Gruppo della Democrazia cristiana ed i contrasti esistenti fra la maggioranza, non serve nè alla chiarezza, nè a difendere il diritto dei fittavoli coltivatori che viene reso sempre più incerto da nuove norme involutive che si vogliono far passare.

Il problema che è di fronte a tutti noi è invece quello di evitare che si creino motivi di altri dubbi, di altre incertezze e di annullamento dei meccanismi di unicità che devono essere preservati in quanto essenziali ed assi portanti della legislazione sui canoni di affitto. Manomettere, invece, così come si vuol fare, anche su questo punto la legge significa voler aprire un pericoloso varco verso una vera e propria controriforma.

Perciò noi ci opponiamo decisamente ad un tale tentativo e rivolgiamo un caldo invito all'Assemblea a voler considerare e votare il nostro emendamento soppressivo del secondo comma dell'emendamento 3.45 del Governo.

Gli emendamenti 3.43 e 3.44 si riferiscono alla necessità di assicurare un'equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia, ai quali si fa espresso riferimento nei commi 10 e 11 dell'articolo 3. Questo, però, deve essere non solo un obiettivo dichiarato, ma un obiettivo preciso e realizzabile. Infatti non si portano ad una equa misura i livelli attuali di remunerazione del lavoro del contadino, dell'affittuario e della sua famiglia con gli alti tetti che si vogliono stabilire con la legge, così come risulta dai commi 10 e 11 dell'articolo 3 del testo approvato dalla maggioranza della Commissione. Bisogna ben considerare che proprio la bassa remunerazione del lavoro contadino è stata ed è causa di abbandono, di spopolamento e di degradazione delle nostre campagne. Mentre questa è una denun-

cia costante ed allarmante, che proviene da tutti i settori, quando c'è da passare all'attuazione di misure capaci di creare condizioni diverse e favorevoli ai contadini, si perde o si attenua la cognizione della situazione.

A nostro parere l'80 per cento è alto e non va verso l'esigenza dei contadini fittavoli. Questa percentuale può e deve essere abbassata; perciò, con i nostri emendamenti, proponiamo di abbassare dall'80 al 70 per cento il canone massimo per le condizioni previste dal comma 10 e dal 75 al 70 per cento per le condizioni previste dal successivo comma 11 dell'articolo 3.

Per queste considerazioni abbiamo presentato e sosteniamo gli emendamenti ed invitiamo l'Assemblea a considerarli e ad approvarli.

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A R D A C C I O N E . Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento 3. 49, poichè ho sottoscritto l'emendamento 3. 45/2, che ha recepito il contenuto del mio. Pertanto l'emendamento 3. 49 è da ritenersi assorbito.

P O E R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . Onorevole Presidente, vorrei parlare in relazione all'emendamento 3. 48 presentato dal senatore Branca e da altri senatori. Mi sembra infatti che tale emendamento non sia stato sufficientemente considerato per il modo come la discussione è andata avanti e un po' per la disattenzione che l'Aula ha dimostrato in un dibattito che noi riteniamo di grande importanza.

L'emendamento Branca è importante per i suoi riflessi sugli affittuari non coltivatori diretti. Oggi in Italia sta avvenendo che la grande proprietà non concede direttamente al coltivatore diretto e trova in mille modi il grande impresario-affittuario che si rende responsabile nei confronti della grande proprietà. Questo grande affittuario poi, ricorrendo ad ogni mezzo, alle pressioni, alla corruzione, riesce ad impossessarsi del fondo. Questo perchè il grande affittuario ha bisogno di avere a disposizione una notevole estensione di terreno che gli consenta di svolgere un'attività speculativa, cacciando eventualmente il piccolo coltivatore affittuario del fondo preesistente e già in possesso del fondo stesso.

C'è poi il grande monopolio trasformatore che si serve di questo mezzo e potrei fare degli esempi in questo campo. Queste grandi imprese trasformatrici di primo e di secondo grado hanno oggi bisogno di grandi estensioni per poter determinare la scelta colturale. Per far questo concordano una trattativa diretta con la grande proprietà, mantengono gli affittuari, i mezzadri o i coloni precedenti sul terreno, stabilendo però con costoro, al di là del rapporto preesistente, contratti interni che vanno in una certa direzione.

Se si coltivano, ad esempio, pomodori, la grande impresa, il grande affittuario (Cirio, oggi SME, e così via) dice: tu metti le braccia e io metto i buoi, cioè io metto il capitale e tu metti il lavoro, poi in ultimo dividiamo, non solo, ma tu devi dare a me la parte che produci perchè io ho il diritto-dovere di trasformarla. Per l'uliveto che cosa accade? La stessa cosa, si fitta il grande uliveto (e potrei portare nomi e cognomi). Non so se riuscite a comprendere il gigantesco rapporto che esiste, ad esempio nella regione calabrese, nella tanto famosa piana di Gioia Tauro, tra il coltivatore e i grandi affittuari. Vorrei che ascoltasse anche il senatore Pistolese che si è fatto sostenitore di quella parte. Vorrei che avesse un'idea della situazione del coltivatore sotto l'ulivo della piana di Gioia Tauro: c'è il marchese Diana, presidente della confagricoltura, la SAC, società agricola calabrese, dietro la quale si nasconde anche un grosso nome di questo paese, che non faccio, e ce ne sono altri. Immaginate questo povero disgraziato, questo coltivatore, questo piccolo impresario agricolo che coltiva sotto l'uliveto, e non riesce ad impiantare processo contro la gran-

de proprietà e deve assolutamente obbedire per mille cose: c'entrano la mafia, i ricatti, le persecuzioni, il posto al figlio non appena è diventato perito elettrotecnico o meccanico, la raccomandazione per la figlia diventata maestra elementare eccetera. Lascio a voi valutare la complicata situazione in cui vivono il Mezzogiorno d'Italia e la Calabria. Ed il grande affittuario che fa? Usa tutte queste armi, nessuna esclusa, diventa lui il vero gestore, lui quello che poi decide in ultima analisi delle scelte colturali, dei tempi produttivi e della destinazione finale del prodotto realizzato!

In questo quadro, o sciogliamo la riserva posta da Branca, che è a mio avviso valida, oppure avremo reso indirettamente, forse involontariamente, senza rendercene conto, un servizio alla rendita fondiaria e alla speculazione. Di qui la necessità che l'emendamento Branca venga accolto nella sua intierezza.

Può qui sorgere una domanda: qual è l'autorità che va ad identificare quale è l'affittuario che può o non può godere di questi benefici?

P I S T O L E S E . Questo è il punto.

P O E R I O . Ho trovato la soluzione, senatore Pistolese, stia tranquillo, e l'ho trovata sul piano giuridico, dove lei la chiede nella sua qualità di viceresponsabile dell'ufficio legale del Banco di Napoli! Il dato importante è questo: c'è un parametro incontrovertibile, c'è l'elenco dei contributi unificati depositato e pubblicato in tutte le province d'Italia. Se si è coltivatore, risulta tra i contribuenti. Una certificazione, ottenuta attraverso la commissione tecnica che di queste cose si occupa, è un dato incontrovertibile; se non figura lì, evidentemente non è coltivatore, non è affittuario, quindi non ha diritto a godere di questi benefici.

P I S T O L E S E . E se è una società?

P O E R I O . Non mi provochi. Il problema che pongo, a sostegno delle tesi sollevate dal professor Branca, è abbastanza serio. Ecco perchè non solo sosteniamo lo emendamento del senatore Branca, ma lo voteremo compatti e chiediamo all'Assemblea tutta, al relatore, al Sottosegretario, di farsi interpreti di questo stato di cose per dare un contributo ai coltivatori diretti ed una configurazione all'affittuario per tutte le implicanze che la definizione dell'affittuario può avere in tutte le direzioni, sul piano dell'impresa agricola, sul piano delle scelte colturali, sul piano del mantenimento del possesso, sul piano cioè dell'evoluzione stessa dell'agricoltura del nostro paese.

Il nostro paese si è già trovato di fronte ad un problema di questo tipo nel lontano 1949-50, quando, pur avendo occupato le terre, non riuscivamo ad escludere i grandi affittuari. Abbiamo vinto a Melissa; auguro che una pari vittoria possano raggiungere oggi i contadini italiani. Grazie, signor Presidente.

Z I C C A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I C C A R D I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei intrattenermi sullo emendamento 3. 36 e vorrei ricollegarmi alle risposte che sia il relatore che il Ministro hanno dato in sede di replica circa i poteri delle regioni in questa materia.

Potremmo affermare, per quanto riguarda ciò che ha detto il relatore, che egli in definitiva non ha risposto. Vorrei invece dire, per quanto attiene alle affermazioni fatte dal Ministro, che la sua è stata una risposta non sappiamo se volutamente, ma certamente elusiva, perchè il solo potere del presidente della Giunta di nominare i membri delle commissioni non dice praticamente niente circa i poteri delle regioni. Ebbene, vogliamo tornare su questo punto, allo scopo di ottenere un dibattito reale e un confronto di posizioni. Le posizioni, onorevole Sottosegretario ed onorevole relatore, possono anche essere respinte, ma vanno giudicate per quelle che sono, per il modo in cui si presentano perchè diversamente in questo Parlamento, quando discutiamo leggi di questa portata ci capita questo: o diamo risposte parallele o non rispondiamo affatto, per cui il dibattito non c'è. Vorrei ri-

chiamarmi, colleghi della Democrazia cristiana, all'ultimo vostro congresso in cui è stato affermato, non solo negli interventi dei vostri massimi, autorevoli dirigenti, ma anche nella risoluzione, che bisogna confrontarsi nel Parlamento; non solo ma che bisogna anche tenere nel dovuto conto le istanze dell'opposizione, perchè, se queste sono effettivamente migliorative di provvedimenti legislativi, esse non solo vanno considerate, ma vanno anche accolte.

Quindi qui c'è un problema di metodo e di sostanza e i colleghi della Democrazia cristiana, a nostro avviso, in questo dibattito vengono meno sia al metodo sia alla sostanza. Perciò noi ritorniamo su questo punto, onorevole Sottosegretario, onorevole relatore, perchè vorremmo — non è questa un'insistenza impertinente ma è un'insistenza pertinente — sapere come la pensano il Governo e il relatore su questo punto. Il relatore poi — se mi si consente — è certamente espressione di maggioranza, ma anche e praticamente un istituto che ha l'obbligo di recepire quanto viene affermato nel dibattito parlamentare, altrimenti il dibattito parlamentare non servirebbe a niente.

Ci troviamo quindi di fronte al fatto che, mentre da parte nostra si propone ad esempio che le regioni possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi entro i minimi e i massimi stabiliti dalla legge nazionale, questo emendamento fin adesso non è stato preso in considerazione o comunque ci sembra che non abbia suscitato interesse nè nel relatore nè nella maggioranza del Governo. Ci auguriamo in ogni modo che, se ciò non è avvenuto fino ad ora, possa avvenire nel seguito della discussione dopo una più seria riflessione e riconsiderazione del problema. Nello stesso tempo però, come ha detto con molta efficacia il collega Mari, questo potere si riconosce alla commissione centrale e perciò ritorniamo ad un punto centrale, su cui richiamiamo l'attenzione di tutti i colleghi. Infatti ci troviamo di fronte — mi si passi l'espressione — ad una scorrettezza costituzionale e legislativa, perchè si disconosce il diritto di un organo costituzionale che ha potestà primaria legislativa e amministrativa in agricoltura di intervenire in questa materia e lo stesso potere si attribuisce invece ad un organismo tecnico-amministrativo.

È necessario quindi un chiarimento. Potremmo dilungarci su questo argomento e dimostrare, attraverso una giusta impostazione dei problemi costituzionali, attraverso una giusta analisi delle leggi sui patti agrari e attraverso una giusta analisi della forma e della sostanza dei decreti delegati per quanto riguarda l'agricoltura, la fondatezza costituzionale e politica, oltre che sociale, di questo emendamento. Potremmo farlo, ma non lo facciamo per non tediare i colleghi. Ad ogni modo su questo punto vorremmo una risposta precisa. Ripetiamo che si possono anche non accogliere gli emendamenti, ma bisogna dare una motivazione a ciò perchè non possiamo avere un Ministro dell'agricoltura (che stimiamo non solo per la sua competenza in materia di agricoltura, ma anche per la sua correttezza personale ed il suo atteggiamento abbastanza serio nei confronti del Parlamento) che qui nel Senato della Repubblica eluda questo problema Quindi vorremmo che in assenza del Ministro ci dicesse qualcosa di preciso l'onorevole Sottosegretario.

E vorremmo che su questo dicesse qualche cosa anche l'onorevole relatore.

In definitiva, riepilogando, onorevoli colleghi, si tratta di decidere se bisogna o meno riconoscere diritti alle regioni, se bisogna o meno riconoscere potestà alle stesse su questa materia. Insistiamo su questo fatto. Teniamo presente che su questa materia riconosciamo diritti e potestà ad organi tecnico-amministrativi.

Per quanto riguarda la unitarietà nazionale della legge e quindi per quanto riguarda l'esigenza di non venir meno al principio costituzionale secondo cui i diritti devono essere uguali per tutti i cittadini, ci si consenta di ritornare su un concetto che già abbiamo espresso ieri. Qui stiamo esaminando una materia che è regolamentata, certo, da princìpi legislativi nazionali e generali, ma che trova un'applicazione molto articolata provincia per provincia e zona per zona. E anche quando abbiamo introdotto il criterio oggettivo del reddito dominicale è rimasta questa particolarità provincia per provincia e zona per zona, addi-

rittura si può dire comune per comune. Pertanto questo principio non si può invocare per emarginare le regioni perchè a nostro avviso è proprio questa materia che deve richiamare la responsabilità e quindi la potestà legislativa e amministrativa delle regioni.

E ha fatto bene il collega Giovannetti a ricordare ieri che il presidente della Commissione per le questioni regionali in Commissione lavoro ha fatto delle osservazioni pertinenti a proposito dei poteri delle regioni in materia di formazione e istruzione professionale.

Vorremmo che il collega Oliva, proprio per la sua responsabilità, al di là della sua collocazione nel Gruppo parlamentare e nella maggioranza, venisse a dirci qualche cosa per quanto riguarda la collocazione delle regioni in questa materia.

In sostanza — e concludo — onorevole Presidente, onorevole relatore e onorevole Sottosegretario, noi sentiamo innanzitutto l'esigenza di un dibattito reale. Ci stiamo avviando male: stiamo discutendo un importante provvedimento legislativo e non riusciamo — lo diciamo molto francamente — ad avere un dibattito reale. Da parte vostra, seguite questa discussione anche con certo fastidio. È un errore. Queste leggi vanno esaminate con molta tranquillità. Sappiamo quanto è complesso il diritto agrario; sappiamo che anche dopo aver fatto una legge chiara, rigida, ci siamo sempre trovati di fronte a decine di migliaia di cause giudiziarie; sappiamo, in definitiva, quanto è complicata questa materia, per cui va esaminata con molta attenzione e responsabilità.

Questo significa che bisogna fare un dibattito reale. Certo, ognuno ha le sue posizioni su questa materia; ognuno ha i suoi orientamenti politici. Però deve essere chiaro che le posizioni e gli orientamenti politici vanno confrontati. E noi riteniamo che su questa materia ci sia possibilità di una larga convergenza in quest'Assemblea.

M A R T I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la bontà dell'emendamento presentato dal mio Gruppo si sostanzia di dati oggettivi dai quali emerge l'importanza assoluta di correggere alcune carenze gravi e preoccupanti presenti nel testo di legge governative. Infatti è già stato ampiamente dimostrato quanto sia importante, quanto corrisponda ai criteri di giustizia il determinare per ogni zona agraria omogenea ogni quattro anni almeno sei mesi prima dall'inizio dell'annata agraria le tabelle per i canoni di equo affitto da corrispondere in denaro e in misura tale da garantire comunque una equa remunerazione e così via. Inoltre, assieme al fondamentale problema di garantire all'affittuario e alla sua famiglia la stabilità sul fondo per l'intero ciclo produttivo, vi è la necessità di determinare la tabella in base ai redditi dominicali dove vengano stabiliti per ogni qualità di coltura e di eventuali gruppi di classi individuati in catasto coefficienti di moltiplicazione nei termini indicati nell'emendamento presentato dal mio Gruppo, cioè tra un minimo di ventiquattro volte e un massimo di quarantacinque volte, in conformità alle direttive della commissione tecnica centrale.

E qui vorrei anch'io sottolineare come la bontà di questa nostra affermazione scaturisca appunto dalla diversità profonda esistente tra le varie zone agricole del paese, diversità reale e inconfutabile esistente anche all'interno delle stesse regioni e all'interno delle stesse province. Il Piemonte in tal senso è direi un esempio eloquente. Infatti, se penso alla realtà agraria della mia provincia, il cuneese, vi sono già all'interno profonde diversità tra zone e zone; e se penso alla realtà agraria del novarese e di Vercelli le diversità sono profonde e sostanziali. Di qui la gravità dei limiti della legge governativa; di qui le incongruenze macroscopiche di tale legge; se tali incongruenze non verranno corrette, non solo la legge apparirà un atto burocratico slegato dalla realtà delle rispettive zone agrarie, ma — quel che è peggio — essa nei fatti apparirà come dice un vecchio adagio tipicamente contadino e forse tipicamente piemontese « una scarpa e uno zoccolo ». Infine da questi criteri burocratici incongruenti discende tutta una serie

di conseguenze altrettanto deleterie, che l'emendamento presentato dalla mia parte politica evidenzia con serietà estrema. Non voglio aggiungere altro: voglio solo ribadire che è per questo che noi auspichiamo, nell'interesse dell'agricoltura, dei veri protagonisti dell'agricoltura, la piena approvazione di questo nostro emendamento.

C A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L I A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista si batte in quest'Aula con forza e con valide argomentazioni affinchè gli emendamenti illustrati dai senatori comunisti vengano approvati da tutte le forze politiche sinceramente democratiche e riformatrici presenti in Parlamento. Gli emendamenti presentati da noi comunisti propongono di aumentare il reddito dei contadini e dei coltivatori diretti, che in questi ultimi anni hanno sofferto per la grave crisi dell'agricoltura voluta dai governanti che per 25 anni hanno diretto il nostro paese, e di dare ai consigli regionali il potere di designare democraticamente i rappresentanti delle commissioni tecniche provinciali, le quali dovrebbero essere presiedute da un loro rappresentante.

L'articolo 3 del disegno di legge e gli emendamenti presentati dal Governo aggravano la situazione, annullano le conquiste dei lavoratori e danno forza alla grande rendita fondiaria assenteista. I lavoratori italiani non accetteranno un provvedimento che annulla le conquiste ottenute con una lotta durata oltre 25 anni. L'agricoltura italiana va profondamente trasformata, rinnovata ed ammodernata al fine di soddisfare le esigenze alimentari della popolazione e della vita moderna e civile di tutti i lavoratori agricoli, onde annullare le spinte inflazionistiche che vengono dalle campagne ed avviare un nuovo tipo di sviluppo economico. Sappiamo, infatti, che per la realizzazione di questi obiettivi, soprattutto nel Mezzogiorno, non è sufficiente una moderna legislazione in materia di contratti agrari. Occorrono altri provvedimenti di riforma che devono portare ad un'unificazione tra il lavoro e la proprietà della terra, allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione agricola, alla realizzazione di moderne strutture di mercato e di una rete di industrie alimentari pubbliche gestite in forma associata dai produttori, ad una moderna assistenza tecnica, finanziaria e creditizia alle imprese coltivatrici singole ed associate, alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di irrigazione, specie nel Mezzogiorno, ad una moderna assistenza e previdenza in favore dei lavoratori agricoli autonomi e dipendenti.

Tutto ciò dovrà essere fatto mediante l'esaltazione piena, senza riserva alcuna, dei poteri che la Costituzione repubblicana attribuisce alle regioni e della potestà legislativa primaria che le stesse hanno in materia di agricoltura.

Ecco il significato della nostra battaglia nel disegno di legge in esame sull'affitto dei fondi rustici. Compiremo fino in fondo il nostro dovere, in Parlamento e nel paese, affinchè non passi la linea indicata dal Governo a favore dei grandi agrari, sicuri di avere con noi gli affittuari, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri, i braccianti e la parte sana del popolo italiano. Profonda, infatti, è la coscienza — che si è maturata in loro durante il Governo di centro-destra che ha fatto troppo male al popolo italiano — di aprire una nuova prospettiva politica per fare avanzare quella svolta democratica che è la sola capace di avviare un profondo processo rinnovatore e di garantire lo sviluppo della democrazia nelle campagne.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P O L L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo brevemente sull'emendamento 3. 36 perchè è difficile, dopo che sono stati per tre volte cambiati gli orientamenti della maggioranza, affrontare la discussione. Quindi, riservandomi di intervenire su altri emendamenti se sarà necessario, mi limito a dichiarare il mio appoggio all'emendamento che ripristina il testo della legge n. 11 nella parte che si riferisce al potere delle regioni.

Si sono fatte diverse discussioni su questo, perciò non è male puntualizzare che quest'emendamento riguarda una materia che non era stata assolutamente toccata dalla sentenza della Corte costituzionale. I sostenitori dell'abrogazione di questo potere alle regioni hanno sempre affermato che le regioni non potevano averlo perchè esso era incostituzionale. A maggior ragione ci sono altri punti, nell'articolo 3, che avrebbero caratteristiche di incostituzionalità: infatti chi sostiene che alle regioni non si può dare un potere, dovrebbe nello stesso tempo negarlo a una commissione centrale.

Signor Presidente, mi accorgo che è ora di concludere; e voglio farlo con l'augurio che questi giorni servano a tutte le forze politiche, in collaborazione con quelle professionali e sindacali, per trovare dei punti positivi di accordo, in modo che lo spirito e la sostanza della legge di riforma dell'affitto siano garantiti e che siano affrontati i problemi della durata del contratto e della difesa della piccola proprietà non coltivatrice.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare sull'articolo 3 e sui relativi emendamenti, prima di dare la parola all'onorevole relatore sospendo brevemente la seduta in attesa di conoscere le decisioni adottate dalla conferenza dei capigruppo, che è in corso.

(*La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 13,15*).

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Faccio presente che la conferenza dei capi gruppo ha deliberato il rinvio a martedì 16 ottobre del seguito dell'esame del disegno di legge n. 885.

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 31 ottobre 1973

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 31 ottobre 1973:

— Disegno di legge n. 1267. — Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università (*scade il 1° dicembre 1973*).

— Disegno di legge n. 1293. — Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, recante provvidenze per i comuni della Basilicata colpiti da calamità naturali (*scade il 24 novembre 1973 - già approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 1291. — Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'amministrazione della giustizia (*scade il 24 novembre 1973 - già approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 1292. — Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, recante provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico (*scade il 24 novembre 1973 - già approvato dalla Camera dei deputati*).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 16 al 31 ottobre 1973

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 16 al 31 ottobre 1973:

Martedì 16 ottobre (*ore 10*) » » » (*ore 16,30*)	— Disegno di legge n. 1262. — Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione dell'attuale struttura della tabella fiscale delle sigarette (*scade il 24 novembre 1973*). — Seguito e conclusione del disegno di legge n. 885. — Disciplina dell'affitto dei fondi rustici (*già approvato dalla Camera dei deputati*).
Mercoledì 17 » (*pomeridiana*) (la mattina è riservata alle riunioni delle Commissioni) Giovedì 18 ottobre (*antimeridiana*) » » » (*pomeridiana*) *ed eventuale notturna*	— Interrogazioni sul conflitto nel Medio Oriente. — Disegni di legge nn. 755, 893, 991 e 1099. — Norme intese a tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni.
Venerdì 19 ottobre (*antimeridiana*) Lunedì 22 » (*pomeridiana*) Martedì 23 » (*antimeridiana*)	— Disegno di legge n. 1263. — Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione ed il trasporto di energia elettrica (*scade il 24 novembre 1973*).
Martedì 23 ottobre (*pomeridiana*) Mercoledì 24 » (*pomeridiana*) (la mattina è riservata alle riunioni delle Commissioni) Giovedì 25 ottobre (*antimeridiana*) » » » (*pomeridiana*) Venerdì 26 » (*antimeridiana*)	— Disegno di legge n. 1267. — Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università (*scade il 1° dicembre 1973*). — Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

	— Disegno di legge n. ..... — Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, recante provvidenze per i comuni della Basilicata colpiti da calamità naturali (*scade il 24 novembre 1973 - già approvato dalla Camera dei deputati*).
Lunedì 29 » (*pomeridiana*) Martedì 30 » (*pomeridiana*) (la mattina è riservata alle riunioni delle Commissioni)	— Disegno di legge n. ..... — Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'amministrazione della giustizia (*scade il 24 novembre 1973 - già approvato dalla Camera dei deputati*).
	— Disegno di legge n. ..... — Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, recante provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico (*scade il 24 novembre 1973 - già approvato dalla Camera dei deputati*).
	— Votazione dei disegni di legge nn. 316, 913 e 1056. — Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province (*dalla sede redigente*).
Mercoledì 31 ottobre (*antimeridiana*)	— Interrogazioni (*se esauriti i disegni di legge che precedono*).

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R I C C I , *Segretario*:

MARTINAZZOLI, TORELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere lo stato di attuazione delle misure organizzative necessarie a garantire che gli uffici giudiziari siano in grado di dare concreta attuazione alla normativa processuale contenuta nella legge 11 agosto 1973, n. 533.

In particolare, gli interroganti desiderano conoscere quali sono le ragioni che hanno determinato l'abrogazione di alcune disposizioni della legge citata, abrogazione disposta con il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566.

(3 - 0785)

FERMARIELLO, PETRELLA, BOLDRINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Perchè chiarisca in base a quali criteri di politica giudiziaria è stata disposta, con decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 26 del-

la legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alla riforma del processo del lavoro;

perchè precisi, inoltre, se sta esercitando i suoi poteri di vigilanza, di stimolo e, nei limiti della sua competenza costituzionale, di iniziativa in ordine alla riorganizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'entrata in vigore del nuovo processo del lavoro.

(3 - 0786)

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Constatato che, in seguito all'incendio che, nella notte del 10 ottobre 1973, ha distrutto alcune sale del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, sono emerse, come è stato anche denunziato dalla stampa, gravi ed inammissibili colpe di chi aveva il dovere di provvedere alle indispensabili misure preventive di sicurezza e di custodia di un patrimonio artistico di inestimabile valore, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga di disporre, con ogni urgenza, una severa e rigorosa inchiesta per l'accertamento delle responsabilità e quali provvedimenti intenda adottare per la immediata esecuzione delle opere di ricostruzione e di restauro delle sale e dei locali distrutti o danneggiati, al fine di preservare da altri danni quella parte del Conservatorio sfuggita all'incendio, nella quale si trovano l'archivio e la biblioteca con documenti di eccezionale valore culturale.

(3 - 0787)

SICA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è conoscenza della recente grave decisione della « Civilavia » di proibire l'atterraggio all'aeroporto di Napoli-Capodichino di reattori « Tristar », impiegati per voli *charter*, e delle motivazioni addotte per tale decisione che reca danni incalcolabili all'economia dell'intera regione, già così duramente provata dai recenti eventi.

(3 - 0788)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

ALESSANDRINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Considerato:

che il notaio, a sensi dell'articolo 2671 del codice civile, è obbligato a trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, nel più breve tempo possibile, tutti gli atti da lui rogati o autenticati, indicati negli articoli 2643 e seguenti del codice civile, relativi a beni immobili;

che, prima della trascrizione, l'atto, specie quello autenticato (che oggi è il più usato), deve essere registrato e che per far questo occorre farne diverse copie, portarlo e ritirarlo, dopo qualche giorno, all'Ufficio del registro;

che occorre fare le note di trascrizione;

che l'atto va trascritto presso la Conservatoria dalla quale dipende il comune ove è ubicato l'immobile, Conservatoria che spesso non corrisponde al luogo di residenza del notaio;

che, di conseguenza, il notaio è per necessità costretto a servirsi della trasmissione del plico a mezzo posta;

rilevato che il servizio postale risulta carente di precisione e tempestività nel recapito della corrispondenza;

constatato che il notaio che non faccia pervenire alla Conservatoria dei registri immobiliari competente la trascrizione entro 30 giorni è assoggettato, a sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 635 del 26 ottobre 1972, al pagamento di una pena pecuniaria da 10.000 a 50.000 lire *ad libitum* del signor conservatore,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia giusto disporre che il notaio possa adempiere all'obbligo della trascrizione dell'atto ricevuto o autenticato, nelle Conservatorie dei registri immobiliari site fuori del comune di residenza del notaio stesso, quando si presenti ad un ufficio postale col plico aperto e faccia ripetere, sulle note o sul titolo da trascrivere, il bollo datario dell'ufficio medesimo, a comprova che l'inoltro è stato effettuato nei 30 giorni, esimendo il mittente

da ingiuste sanzioni che trovano motivo di applicazione solo a causa del disservizio postale.

(4 - 2383)

ZUGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga urgente intervenire presso il Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE al fine di modificare la Risoluzione presa in favore degli operatori agricoli della montagna, della collina e delle zone climatiche difficili, dove è previsto un contributo annuo per capo di bovino adulto, però con « esclusione delle vacche da latte ».

L'interrogante rileva:

1) che il provvedimento ha destato non poche preoccupazioni nell'ambito degli allevatori della razza « bruna alpina » e che numerose associazioni di allevatori della montagna hanno espresso il loro disappunto;

2) che il provvedimento così formulato escluderebbe dai benefici anche la razza « bruna alpina », notoriamente a duplice attitudine latte-carne, razza che si è formata, ambientata e consolidata nella zona di montagna;

3) che nell'arco alpino la razza predominante è la « bruna alpina »;

4) che le altre razze locali sono di analogo indirizzo produttivo;

5) che la razza « bruna », per le sue innate doti di rusticità e frugalità, nonchè di attitudine al pascolamento, permette lo sfruttamento di molte zone del territorio nazionale (montagna, collina, meridione);

6) che l'applicazione della richiamata Risoluzione significherebbe favorire lo smantellamento del patrimonio bovino e, di conseguenza, l'esodo indiscriminato delle popolazioni della montagna.

Ciò premesso, si chiede:

1) che, nella formulazione delle direttive conseguenti a detta Risoluzione, siano incluse anche le vacche da latte a duplice attitudine latte-carne;

2) che, qualora non fosse possibile detta modifica, venga concesso, in deroga per l'Italia, carente nella produzione di latte e di carne, che l'indennità compensativa annua sia prevista anche per le vacche di razza a duplice attitudine latte-carne.

(4 - 2384)

PAZIENZA, GATTONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — nello spirito della sincera espressione del cordoglio del nostro popolo per la morte del Re Gustavo VI Adolfo di Svezia, vero amico dell'Italia, cordoglio manifestato ufficialmente con pubbliche manifestazioni e con partecipazione ai funerali di una commissione di parlamentari italiani capeggiata dal Presidente del Senato, Spagnolli — se sia possibile una perenne testimonianza della nostra amicizia e gratitudine mediante la donazione, alla famiglia reale svedese, da parte del Governo d'Italia, di una tomba etrusca.

In tale maniera, un prezioso oggetto di studi, retaggio di affetti, renderebbe vivo per sempre al popolo svedese l'imperituro ricordo del nostro Paese e dell'affetto che ci lega all'altissima figura del Sovrano di Svezia, studioso ed amico.

(4 - 2385)

CAROLLO, DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non creda di modificare le attuali disposizioni concernenti la regolazione dei contributi dati ad integrazione del prezzo del grano ai produttori che sono stati costretti a venderlo, generalmente per impellenti necessità familiari, subito dopo il raccolto, a prezzi comparativamente assai bassi.

In particolare, è avvenuto che moltissimi contadini hanno dovuto vendere il grano a prezzi inferiori a lire 11.000 al quintale in data precedente a quella fissata dal Ministero perchè fosse riconosciuta l'ulteriore integrazione di lire 1.000 al quintale.

Detti contadini hanno subìto, così, un doppio danno a causa della loro incapacità economica di resistere ai bisogni impellenti della famiglia, avendo potuto realizzare bassi ricavi e non potendo adesso beneficiare delle lire 1.000 in più, che invece saranno paga-

te a chi venderà a prezzi alti il proprio grano. Oltre tutto, accordare a tutti i produttori l'integrazione aggiuntiva di lire 1.000 al quintale può essere un mezzo forse risolutivo per l'individuazione dei compratori ed imboscatori di grano, dal momento che dovrebbe essere fatto obbligo ai produttori di indicare i nomi di coloro che hanno comprato.

(4 - 2386)

PAPA, FERMARIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se siano state accertate le cause della tragica morte degli operai edili Vincenzo Esposito e Salvatore Della Ragione, sepolti da una frana in un cantiere del rione GESCAL di Toiano a Pozzuoli;

se siano state adottate tutte le iniziative necessarie per individuare e punire esemplarmente i responsabili di questo nuovo omicidio bianco.

(4 - 2387)

ENDRICH. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere con quali criteri, con quale procedura e mediante la valutazione di quali elementi si procede alle modificazioni degli orari delle linee aeree che collegano la Sardegna con la Penisola.

I nuovi orari, che entreranno in vigore il 1° novembre 1973 e che non tengono conto delle esigenze dell'Isola, hanno suscitato in Sardegna vibrate e fondatissime proteste.

(4 - 2388)

CALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della tragica morte del piccolo Vito Marcello, di anni 8, deceduto il giorno 25 settembre 1973, in seguito ad un incidente sul lavoro: mentre prestava la propria opera presso i capannoni di un grosso esportatore di frutta, Nicola Di Donna, di Rutigliano, in provincia di Bari, ove era addetto ad attaccare le etichette sulle cassette dell'uva da esportare, veniva investito da un carrello.

Per sapere, inoltre:

quali provvedimenti si intendono prendere contro i responsabili diretti della tragica morte di Vito Marcello;

quali accertamenti sono stati eseguiti da parte dell'Ispettorato del lavoro di Bari ed i relativi provvedimenti adottati;

quali provvedimenti urgenti intende adottare per scongiurare per sempre le continue violazioni delle norme antinfortunistiche e la grave piaga del lavoro minorile e del mercato dei bambini, che largamente nel nostro Paese, ed in particolare nel Mezzogiorno, vengono quotidianamente utilizzati sui posti di lavoro.

(4 - 2389)

BRUGGER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda — analogamente a quanto disposto con decreto ministeriale 16 maggio 1973, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 6 giugno 1973, a favore di alcuni Uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro della Calabria e della Sicilia — adoperarsi per il ripristino degli Uffici finanziari di Brunico e di Silandro, in provincia di Bolzano, soppressi notoriamente, con molti altri, con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, in applicazione dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge-delega al 9 ottobre 1971, n. 852.

È nota la situazione di disagio per le popolazioni della Valle Pusteria e della Valle Venosta, a seguito del provvedimento lamentato, giustificato da esigenze di funzionalità e di riduzione del costo dei servizi, in relazione ad una presunta scarsa importanza, dal punto di vista fiscale, dei predetti uffici, per cui i comuni del distretto di Brunico faranno capo in avvenire all'ufficio di Bressanone e quelli di Silandro all'ufficio di Merano. La distanza per arrivare a detti uffici, infatti, comporta il disagio di un viaggio lungo sino a 65 chilometri su strade di montagna, in parte di difficile e pericoloso percorrimento, specialmente in inverno, a causa del clima particolarmente rigido in quelle zone.

Se tali motivi non pretendono di imporsi alle esigenze della riforma tributaria, va tuttavia rilevato che sbalordisce il trattamento riservato alla vicina provincia di Trento, ove — con condizioni climatiche assai più miti e con una rete stradale più efficiente — gli uffici finanziari sono rimasti 7, in parte inferiori per territorio e popolazione a quelli soppressi nella provincia di Bolzano. Il confronto tra le due provincie non va fatto, comunque, soltanto sulla base dei dati relativi alle distanze dei comuni dai rispettivi uffici finanziari cui sono stati aggregati, ma si deve anche tener conto — come sembra non essere stato fatto in sede di piano di soppressione degli uffici — del numero complessivo degli abitanti (430.000 nella provincia di Trento, contro 416.000 nella provincia di Bolzano), indipendentemente dalla loro distribuzione in comuni.

(4 - 2390)

GAUDIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del grave disagio che si è determinato nella categoria degli insegnanti di educazione fisica a causa della contrazione delle ore di insegnamento della loro materia, a seguito della restrittiva interpretazione e applicazione dell'articolo 2 della legge n. 88 del 1958 da parte degli organi competenti;

se non ritenga che sia necessario applicare integralmente il disposto della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che, abrogando ogni contraria disposizione precedente, stabilisce che l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola media secondaria di primo grado devesi impartire per due ore settimanali per classe e non per squadra, e riaffermare, come del resto è stato varie volte ribadito in precedenti circolari ministeriali, l'integrità delle singole classi, al fine di evitare abbinamenti che si ritengono antididattici anche per l'insegnamento dell'educazione fisica, parimenti che per quello delle altre materie.

(4 - 2391)

Ordine del giorno per le sedute di martedì 16 ottobre 1973

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi martedì 16 ottobre in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/464/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità europee (1262).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari